

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.u.o. 11 novembre 2025 - n. 16008

Complemento per lo Sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Intervento SRA30 «Benessere animale». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento - Anno 2026

LA DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 70;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Richiamati

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2025) 3805 final del 18 giugno 2025;
- la d.g.r.n. XI/7370 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)», come da ultimo modificata dalla d.g.r.n. 5293 del 10 novembre 2025;

Visti altresì:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6, e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbono essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;
- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.», come da ultimo modificato dal

d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188;

- il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087 «Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e ss.mm.ii.;
- il decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale», come da ultimo modificato dal Decreto Ministeriale n. 289235 del 28 giugno 2024;
- il decreto ministeriale 28 giugno 2023 n. 337220 «Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», come da ultimo modificato dal decreto ministeriale del 31 gennaio 2024;
- il decreto ministeriale 26 febbraio 2024, n. 93348 «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;

Considerato altresì che in data 10 ottobre 2025 è stata notificata alla Commissione Europea, da parte del Masaf, il quinto emendamento (E5) al PSP 2023-2027 con il quale si propone tra l'altro l'attivazione per la Regione Lombardia dell'intervento SRA30 «Benessere animale»;

Considerato inoltre che l'intervento SRA30 viene attivato da Regione Lombardia così come riportato nell'ultima modifica del CSR Lombardia 2023-2027, approvata con d.g.r. n. 5293 del 10 novembre 2025;

Ritenuto pertanto, di approvare, nelle more dell'approvazione del quinto emendamento (E5) al PSP da parte della Commissione europea, il bando per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative all'intervento SRA30 «Benessere animale» del CSR Lombardia 2023-2027 per l'anno 2026, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'anno 2026 relativa all'intervento SRA30 «Benessere animale» è pari a 5.000.000 €, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Dato atto che i contributi di cui al presente bando qualora siano destinati agli enti pubblici sono assegnati nel rispetto del:

- Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);
- legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e del decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»;

Dato atto altresì che i soggetti che riceveranno un contributo ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 dovranno presentare una dichiarazione sottoscritta, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi sulla loro posizione per quanto attiene alla nozione di impresa

Serie Ordinaria n. 46 - Venerdì 14 novembre 2025

unica come definita all'art. 2.2 lett. c) e d) del regolamento (UE) n. 2023/2831;

Valutato di individuare quale responsabile degli adempimenti di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e al d.m. 115/2017 in materia di Aiuti di Stato, il dirigente della UO Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio, per l'intervento SRA30;

Vista la comunicazione del 17 ottobre 2025 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r.n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli relativi al bando a valere sull'annualità 2026 di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dell':

- Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027 comunicato via e-mail in data 10 novembre 2025, agli atti;
- Organismo Pagatore Regionale comunicato via e-mail in data 06 novembre 2025, agli atti;
- Autorità Ambientale comunicato via e-mail in data 14 ottobre 2025, agli atti;

Visto il d.d.u.o.n. 14314 del 14 ottobre 2025 avente ad oggetto «Piano Strategico Della Pac Italia 2023-2027 - Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Individuazione dei responsabili degli interventi - aggiornamento» che individua, quale responsabile di intervento SRA 30 «Benessere Animale», la Dirigente della UO Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare, nelle more dell'approvazione del quinto emendamento (E5) al PSP Italia 2023-2027 da parte della Commissione europea, il bando per l'anno 2026 per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative all'intervento SRA30 «Benessere animale» del CSR Lombardia 2023 - 2027, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che i contributi destinati agli enti pubblici di cui al presente atto sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione), nonché della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e del decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»;

3. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva per le domande presentate nell'anno 2026 per l'Intervento SRA30 «Benessere animale» è pari a 5.000.000 €, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

4. di dare atto che in qualità di responsabile dell'intervento provvederà agli adempimenti di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e al d.m. 115/2017 in materia di aiuti di Stato;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi www.bandiregione.lombardia.it e sul portale www.psr.regione.lombardia.it.

La dirigente
Lucia Silvestri

Allegato 1

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER LA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115**

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA
PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA**

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO DEGLI IMPEGNI IN
MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRA) - ANNO 2026**

INTERVENTO SRA30 – BENESSERE ANIMALE

Sommarario

1.	FINALITÀ E OBIETTIVI
2.	SOGGETTI BENEFICIARI
3.	DOTAZIONE FINANZIARIA
4.	CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE
5.	COSA VIENE FINANZIATO
6.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEGLI IMPEGNI
7.	FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
7.1	Presentazione delle domande
8.	ISTRUTTORIA
8.1	Verifiche di ammissibilità
8.2	Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria ..
8.3	Assegnazione CUP – Codice Unico di Progetto
8.4	Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS)
9	MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
10	CLAUSOLA DI ELUSIONE
11	DISPOSIZIONI FINALI
11.1	MONITORAGGIO DEI RISULTATI
11.2	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
11.3	TRATTAMENTO DATI PERSONALI
12	PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
12	RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
13	SANZIONI
14	RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)
15	RIFERIMENTI NORMATIVI
	ALLEGATI

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

L'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115 promuove impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo regolamento.

L'intervento SRA30 "Benessere animale", oggetto del presente bando, prevede un sostegno a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente a migliorare le condizioni di allevamento delle specie oggetto d'intervento, oltre gli standard delle norme obbligatorie vigenti.

L'intervento SRA30 "Benessere animale" risponde alle esigenze e agli obiettivi specifici del PSP 2023-2027 come indicato nella tabella seguente:

ESIGENZE NAZIONALI	OBIETTIVO SPECIFICO
E3.9: Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali	OS 9¹
E3.12: Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico	OS 9
E3.13: Rafforzare la produzione di cibi sani e nutrienti	OS 9

Il rispetto del benessere degli animali in quanto "esseri senzienti" è uno dei principi dell'Unione europea; esso è strettamente connesso alla sanità animale in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa (considerando 7 del Reg. (UE) 2016/429).

Attraverso pratiche allevatoriali più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche) nonché più attente alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) è possibile migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla riduzione dell'antimicrobico resistenza e dell'inquinamento ambientale.

L'intervento SRA30 è attivato attraverso l'**Azione B – Classyfarm**.

La procedura di valutazione del benessere animale che sta alla base del sistema Classyfarm, tiene conto sia dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia sia delle indicazioni derivanti dalle pubblicazioni scientifiche dei più importanti gruppi di ricerca ed enti Europei, tra cui l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

Il sistema si avvale dell'utilizzo di specifiche checklist per i vari indirizzi produttivi zootecnici, applicabili in regime di autocontrollo e di controllo ufficiale, consentendo di categorizzare il livello di rischio relativo a benessere animale e biosicurezza degli allevamenti.

Le check list riportate in tabella sono scaricabili al seguente link: <https://www.classyfarm.it/index.php/vet-aziendale-it>

BOVINI
BOVINA_LATTE_FISSA – BENESSERE
BOVINA_LATTE_LIBERA – BENESSERE
LINEA_VACCA_VITELLO – BENESSERE
VITELLO_CARNE_BIANCA – BENESSERE
BOVINO_CARNE- BENESSERE
SUINI
SUINI_RIPRODUTTORI – BENESSERE

¹ OS 9 = Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti, prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari, nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.

SUINI SVEZZAMENTO_ INGRASSO – BENESSERE

SUINO DA INGRASSO ALLEVATO ALL'APERTO - BENESSERE

Classyfarm è a disposizione dei professionisti abilitati dalla normativa vigente per monitorare, analizzare e indirizzare gli interventi in allevamento per conformarsi e recepire a pieno l'impostazione della normativa europea in materia di Animal Health Law e di Official controls.

Tutti i dati resi disponibili sono convertiti, attraverso coefficienti scientificamente validati, in un *indicatore numerico che misura il livello benessere e biosicurezza* e quindi di rischio dell'allevamento stesso.

Il sistema Classyfarm comprende le seguenti quattro macroaree di valutazione:

- Area A: Management aziendale e personale;
- Area B: Strutture ed attrezzature;
- Area C: Animal Based Measures;
- Grandi Rischi/sistemi d'allarme.

Gli ambiti sottoposti a valutazione con specifiche checklist di Classyfarm riguardano la Biosicurezza ed il Benessere Animale, quest'ultimo ambito è suddiviso nelle seguenti aree:

AREA DI VALUTAZIONE BENESSERE ANIMALE CLASSYFARM	DESCRIZIONE AMBITI
Area A: Management aziendale e personale	<p>A.1 consistenza numerica e preparazione tecnica del personale addetto agli animali, numero di ispezioni giornaliere, movimentazione degli animali e gestione dei gruppi per sesso, età, stadio produttivo e riproduttivo;</p> <p>A.2 qualità degli alimenti, formulazione della razione e gestione della somministrazione degli alimenti e dell'acqua agli animali, ivi compreso la colostratura;</p> <p>A.3 igiene e pulizia degli impianti, degli spazi e delle strutture di allevamento, gestione della lettiera e delle operazioni di mungitura, gestione e prevenzione delle patologie podali;</p>
Area B: Strutture ed attrezzature	<p>B.1 ampiezza e disponibilità degli spazi di stabulazione e loro tipologia in riferimento a ciascuna esigenza e stadio fisiologico degli animali per assicurare libertà di movimento;</p> <p>B.2 caratteristiche degli spazi di allevamento all'aperto in termini di adeguatezza e disponibilità di strutture atte a garantire riparo dagli agenti atmosferici e acqua a sufficienza per gli animali;</p> <p>B.3 caratteristiche strutturali dei ricoveri (materiali di costruzione, materiale per le lettiere, ecc.);</p> <p>B.4 dimensioni e funzionamento degli impianti disponibili nelle strutture di stabulazione, ivi compreso l'area di mungitura, nonché dimensioni ed attrezzature del locale infermeria;</p> <p>B.5 condizioni microclimatiche delle strutture di stabulazione;</p> <p>B.6 qualità dell'ambiente di stabulazione (circolazione aria, gas nocivi, luminosità, polverosità);</p>

Area C: Animal Based Measures	C.1 condizioni generali dell'animale in relazione al suo equilibrio psico-fisico, allo stato di nutrizione, alla presenza di lesioni e delle principali patologie produttive e riproduttive; C.2 pratiche di mutilazione degli animali al fine di abolirle o almeno ridurne l'uso il più possibile; C.3 incidenza di mortalità e morbidità.
--------------------------------------	--

Le aree A, B, e C di valutazione del sistema Classyfarm corrispondono alle aree d'intervento di cui all'art. 46 del Reg. (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f) come indicato nella seguente tabella:

Aree d'intervento di cui all'art. 46 del Reg. (UE) 2022/126		Ambiti di valutazione del sistema Classyfarm
Lett. a)	Acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali	Area A - Management aziendale e personale
Lett. b)	Condizioni di stabulazione che migliorino il comfort degli animali e la loro libertà di movimento, quali maggiori tolleranze di spazio, pavimentazioni, luce naturale, controllo microclimatico, nonché condizioni di stabulazione quali l'allattamento libero o la stabulazione di gruppo, a seconda delle esigenze naturali degli animali	Area B - Strutture ed attrezzature
Lett. c)	Condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo	Area A - Management aziendale e personale Area B - Strutture ed attrezzature
Lett. d)	Accesso all'aperto e pascolo	Area B – Strutture ed attrezzature
Lett. f)	Pratiche volte a evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano ritenute necessarie, è previsto l'impiego di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori o il ricorso all'immunocastrazione.	Area C - Animal based measures

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo:

- Agricoltori singoli o associati;
- Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti.

Il beneficiario è unicamente il detentore di allevamenti bovini e suini. In caso di soccida, il beneficiario è il soccidario.

Gli allevamenti di bovini e/o suini ammissibili a premio sono unicamente quelli ubicati sul territorio regionale. Il beneficiario deve possedere un codice allevamento lombardo attivo in Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN)² antecedente alla data del 1° gennaio 2026.

Per i beneficiari pubblici il contributo è concesso ai sensi del regime "de minimis" non agricolo di cui al Reg. (UE) 2023/2831, della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE del 15/12/2023).

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta antecedentemente alla data del 1/1/2026, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

L'intervento SRA30 è attivato per la prima volta nel 2026 e ha una dotazione finanziaria di 5.000.000 €.

La dotazione finanziaria, a valere sul bilancio dell'OPR, risulta per il:

- € 40,70% a carico del FEASR;
- € 41,51% a carico delle risorse nazionali;
- € 17,79% a carico delle risorse regionali.

È facoltà del responsabile di intervento, previo parere favorevole dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027, aumentare la dotazione del presente intervento SRA, in funzione dell'entità delle domande pervenute e nei limiti della disponibilità finanziaria per il periodo di programmazione 2023-2027. In tal caso potrebbe non rendersi necessaria l'applicazione dei principi di selezione.

4. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

L'intervento SRA30 "Benessere animale" prevede un sostegno annuale per UBA (Unità di Bestiame Adulto) per compensare l'allevatore dei minori ricavi e/o maggiori costi derivanti dall'adesione agli impegni previsti dal presente bando.

5. COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento SRA30 finanzia impegni volontari relativi al benessere animale contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo specifico OS 9 del PSP 2023-2027.

I premi degli interventi SRA, ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115, sono riferiti a impegni che:

- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
- b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (Eco schemi).

I beneficiari dell'intervento SRA30 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- **Condizionalità rafforzata** riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
- **Condizionalità sociale** inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro
- **Requisiti minimi** relativi al **benessere animale**

² Banca Dati Nazionale (BDN): base dati informatizzata nazionale prevista dall'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento UE 429/2016 già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale", accessibile tramite le applicazioni web del portale internet dei sistemi informativi veterinari www.vetinfo.it.

- **Mantenimento della superficie agricola** in uno stato **idoneo al pascolo o alla coltivazione**

Il dettaglio degli obblighi elencati sopra è specificato nell'Allegato A di questo bando.

Il periodo di impegno per l'intervento è pari a 1 anno e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

L'assenza/perdita delle condizioni di ammissibilità genera sempre la decadenza totale della domanda.

Il rispetto degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

In caso di mancato rispetto degli **impegni previsti dall'intervento SRA30**, nonché degli **obblighi** di cui all'Allegato A, è prevista l'applicazione di riduzioni, fino all'esclusione del premio, come definito nell'Allegato B.

Cessione azienda (cambio beneficiario)

Per l'intervento SRA30 NON è possibile attivare la procedura di cambio beneficiario nel corso del periodo di impegno. Se, durante il periodo d' impegno, il richiedente intende cedere la sua azienda/impegni a un altro soggetto, la domanda SRA30 del richiedente decade.

Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) 2021/2115 per gli interventi SRA è prevista una clausola di revisione al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti o obblighi di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per gli interventi SRA che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

6. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEGLI IMPEGNI

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Oltre alle condizioni di ammissibilità già descritte nel paragrafo 2 "SOGGETTI BENEFICIARI" di seguito si riportano ulteriori condizioni di ammissibilità:

- Le specie ammesse al sostegno sono:
 - Bovini
 - Suini da ingrasso
 - Suini da riproduzione

La domanda deve essere riferita agli allevamenti ubicati **esclusivamente sul territorio regionale** come risultanti dalla BDN e devono essere **detenuti dal richiedente per l'intero periodo di impegno** (1° gennaio - 31 dicembre 2026).

- Il numero minimo di UBA per aderire all'intervento è pari a:
 - 10 UBA per i bovini
 - 50 UBA per i suini ingrasso
 - 10 UBA per i suini da riproduzione

Il richiedente è tenuto a rispettare gli impegni per tutte le UBA che fanno capo all'allevamento oggetto d'intervento.

NB – Se in uno stesso codice allevamento BDN sono presenti specie animali diverse (es. bovini e suini), il richiedente può scegliere di aderire all'intervento SRA30 anche solo con una singola specie, fermo restando che tutti i capi della specie selezionata sono sotto impegno per l'intervento SRA30. Viceversa, se in uno stesso

codice allevamento BDN sono presenti per la stessa specie più orientamenti produttivi, il richiedente è tenuto ad aderire all'intervento SRA30 con tutti i capi afferenti presenti in allevamento indipendentemente dall'orientamento produttivo.

Il numero delle UBA afferenti al/ai singolo/i codice/i allevamento richiesto/i a premio, suddivise per singola specie e orientamento produttivo, è riferito alla **consistenza media annuale relativa all'anno di domanda** (1° gennaio - 31 dicembre 2026), dichiarata dal richiedente sul fascicolo aziendale Sis.Co. e in domanda.

NB - Le schede Classyfarm dovranno essere coerenti con l'orientamento produttivo aziendale indicato in BDN.

La conversione dei capi in UBA è effettuata da Sis.Co. sulla base dei seguenti coefficienti:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3

Per il calcolo del premio definitivo si procederà alla verifica delle UBA dichiarate in domanda per il/i singolo/i codice/i allevamento richiesto/i a premio, confrontandole con la consistenza media restituita da BDN per l'annualità 2026, ovvero riferita al periodo 01/01/2026 – 31/12/2026, per i medesimi codici allevamento.

- Adesione da parte dell'allevatore al sistema Classyfarm e presenza di checklist di autocontrollo relative al benessere animale, redatte da professionisti abilitati dalla normativa vigente, aventi un **punteggio minimo di sintesi pari ad almeno 60 (baseline) e nessuno dei quesiti o item cogenti relativi alla normativa di riferimento³ con valutazione insufficiente.**

NB - La valutazione Classyfarm produce un dato numerico di sintesi (punteggio complessivo) generato da un apposito algoritmo che elabora i singoli punteggi attribuiti per ogni area di valutazione in una scala da 1 a 100.

Il punteggio complessivo di valutazione dell'allevamento è quello calcolato dall'applicativo per la Sezione del Benessere Animale (Area A, B, C), ad esclusione della Biosicurezza (Grandi rischi/sistemi d'allarme).

L'area di valutazione "Grandi rischi/sistemi d'allarme" viene però considerata nella verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa di riferimento pur non entrando nel computo del livello di miglioramento rispetto alla baseline.

Note sulla determinazione del punteggio in applicazione del sistema Classyfarm

I quesiti o "item" presenti all'interno della checklist prevedono 2 o 3 opzioni di risposta, rispettivamente:

- **Insufficiente:** condizione che può impedire a uno o più animali presenti di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà alla base del benessere animale;
- **Accettabile:** condizione che garantisce il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti i capi presenti;
- **Ottimale:** condizione positiva che garantisce ai capi di godere di condizioni migliori rispetto ai minimi previsti dalla normativa vigente.

A questi giudizi corrispondono 3 livelli di rischio:

- **Livello 1:** rischio alto, condizione insufficiente/negativa/di pericolo o stress; indica la possibilità che

³ I quesiti o item cogenti sono identificati nelle check list dal vigente riferimento normativo.

Esempio: BOVINA_LATTE_FISSA - Area Biosicurezza - Elemento di verifica n.1 - Procedure d'allevamento - Lotta a roditori ed insetti - Reg. CE 852/2004 All. 1 parte A cap. II punto 4 f)

- una parte degli animali stia vivendo o possa incorrere in una situazione negativa “distress”;
- **Livello 2:** rischio controllato o condizione accettabile, normale e compatibile con la possibilità che tutti gli animali della mandria possano soddisfare le proprie 5 libertà e non subire condizioni di stress;
 - **Livello 3:** rischio basso o condizione ottimale, positiva e di beneficio, dovuta non solo al pieno adattamento dell’animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà, ma anche alla possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti e soddisfacenti in grado di produrre “eustress”.

Il numero e la tipologia degli elementi di verifica variano da specie a specie, ma, in ogni caso, è possibile distinguere gli elementi di verifica legislativi, da quelli che hanno scopo migliorativo.

In caso di compresenza per una stessa specie, nello stesso codice allevamento, di più orientamenti produttivi e/o tipologie di stabulazione, il veterinario incaricato dovrà compilare tutte le check list Classyfarm pertinenti all’orientamento produttivo/tipologie di stabulazione rilevati in azienda.

Eccezione: non è richiesta la compilazione di check list aggiuntive qualora il numero di capi, riferiti all’orientamento produttivo/tipologia di stabulazione diversi da quelli principali, sia inferiore o uguale a 10.⁴

Inoltre, ai fini dell’ammissibilità della domanda, le suddette check-list di autocontrollo:

- a) devono essere compilate dal veterinario incaricato entro il **31 marzo 2026**
- b) devono essere inserite sul sistema Classyfarm (upload) entro il **31 marzo 2026** presentando un punteggio minimo di 60 calcolato da Classyfarm complessivamente per la Sezione del Benessere Animale
- c) non devono presentare quesiti o item cogenti relativi alla normativa vigente con valutazione insufficiente. I quesiti o item cogenti riguardano le 4 macroaree di Classyfarm.

NB- Possono essere ritenute valide, ai fini dell’ammissibilità della domanda di sostegno, le check list di autocontrollo compilate a partire dal 15 luglio 2025, a condizione che risultino in linea con quelle scaricabili al seguente link: <https://www.classyfarm.it/index.php/vet-aziendale-it> e vigenti nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente bando e il 31 dicembre 2026.

In caso di presenza di item cogenti relativi alla normativa vigente con valutazione insufficiente, la non conformità deve essere risolta entro il 1° gennaio 2026 con l’emissione di una nuova check list di autocontrollo, pena la non ammissibilità della domanda SRA30.

IMPEGNI

Durante il periodo di impegno, assicurare il raggiungimento e/o il mantenimento del punteggio Classyfarm a seconda della fascia di ingresso secondo la tabella di seguito riportata:

FASCE DI PUNTEGGIO DI INGRESSO CLASSYFARM	AUMENTO MINIMO DEL PUNTEGGIO DI INGRESSO CLASSYFARM DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO (1 ANNO)	CONFORMITÀ LEGISLATIVE
Da 60 a 70	5	Nessuno dei quesiti relativi alle conformità legislative con valutazione insufficiente

⁴ Esempio 1: azienda orientamento bovini da latte = in uno stesso codice allevamento coesistono 50 capi costituiti da 31 bovine da latte a stabulazione libera e 19 bovini da carne -> compilazione di n. 2 check list: CL “Bovini da latte libera” + CL “Bovini da carne”

Esempio 2: azienda orientamento bovini da latte = in uno stesso codice allevamento coesistono 50 capi costituiti da 48 bovine da latte a stabulazione libera e 2 bovini da latte a stabulazione fissa -> compilazione di n. 1 check list: CL “Bovini da latte libera”

Esempio 3: azienda orientamento bovini da latte = in uno stesso codice allevamento coesistono 50 capi costituiti da 2 bovine da latte a stabulazione libera e 48 bovini da carne -> compilazione di n. 1 check list: CL “Bovini da carne”

Da 71 a 80	3	Nessuno dei quesiti relativi alle conformità legislative con valutazione insufficiente
Maggiore di 80	Mantenimento del punteggio di accesso o suo miglioramento	Nessuno dei quesiti relativi alle conformità legislative con valutazione insufficiente

La verifica del punteggio di ingresso si basa sul valore derivante dall'ultimo caricamento (upload) della/e check list di autocontrollo, redatta/e dal veterinario incaricato, sul sistema Classyfarm entro il **31 marzo 2026**.

NB - Il mancato caricamento delle check list di autocontrollo in Classyfarm con le tempistiche sopra indicate comporta la non ammissibilità della domanda SRA30.

Per la verifica degli impegni (aumento/mantenimento del punteggio di ingresso Classyfarm e assenza di quesiti o item cogenti relativi alle conformità legislative con valutazione insufficiente) è necessario produrre **nuove check list di autocontrollo**, redatte dal veterinario incaricato, e **caricate** sul sistema **Classyfarm** (upload) nel periodo compreso dal **1° ottobre 2026 al 31 dicembre 2026**, **pena la decadenza della domanda SRA30**.

NB - La conformità legislativa è inoltre verificata recependo gli esiti dei controlli ufficiali svolti dalla competente Autorità sanitaria regionale.

Le check-list di autocontrollo presentate nel periodo compreso dal 1° ottobre 2026 al 31 dicembre 2026, a dimostrazione del rispetto degli impegni previsti dall'intervento SRA30:

- non devono presentare quesiti o item cogenti relativi alla normativa vigente con valutazione insufficiente. I quesiti o item cogenti riguardano le 4 macroaree di Classyfarm.
- devono riportare le variazioni di punteggio ascrivibili ai miglioramenti, o mantenimenti se del caso, così come previsto dalla tabella sopra riportata. I punteggi vengono calcolati da Classyfarm complessivamente per la Sezione del Benessere Animale

Il mancato rispetto dei sopracitati punti a) e b) comporta il mancato pagamento del premio.

In caso di mancato rispetto degli impegni:

- ✓ se le UBA richieste a premio si riferiscono ad un unico codice allevamento BDN con una sola specie ma con stabulazione e/o orientamento produttivo differenti, oppure con più specie, l'esito dell'istruttoria della domanda SRA30 può essere:

CASO	CUAA	Mantenimento/miglioramento punteggio di ingresso e item cogenti	Esito istruttoria DOMANDA
A	codice 1	Check list finale n. 1 = OK	Negativo
		Check list finale n. 2 = KO	
B	codice 1	Check list finale n. 1 = OK	Positivo
		Check list finale n. 2 = OK	

- ✓ se le UBA richieste a premio si riferiscono a più codici allevamento BDN, l'esito dell'istruttoria della domanda SRA30 può essere:

CASO	CUAA	Mantenimento/miglioramento punteggio di ingresso e item cogenti	Esito istruttoria DOMANDA
A	codice allevamento 1	Check list finale n. 1 = OK	Parzialmente positivo Pagamento riconosciuto per codice allevamento 1

	codice allevamento 2	Check list finale n. 2 = KO	
B	codice allevamento 1	Check list finale n. 1 = OK	Positivo
	codice allevamento 2	Check list finale n. 2 = OK	
C	codice allevamento 1	Check list finale n. 1 = KO	Negativo
	codice allevamento 2	Check list finale n. 2 = OK Check list finale n. 3 = KO	

In caso di apertura di bandi negli anni successivi al 2026, per il beneficiario che ha presentato una domanda per l'intervento SRA30 nel 2026 (durata impegno = 1 anno), sarà possibile ripresentare una nuova domanda di sostegno/pagamento purché il punteggio di ingresso della nuova domanda risulti almeno uguale al punteggio finale che ha permesso il pagamento della domanda relativa all'anno 2026.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per UBA pari a:

Specie	Premio (€/UBA)
Bovini	35
Suini da ingrasso	15
Suini da riproduzione	20

Le UBA sono calcolate secondo la tabella di conversione riportata al precedente paragrafo "CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ".

L'ammontare massimo del premio erogabile per beneficiario è pari a 20.000 €.

CUMULABILITÀ E DEMARCAZIONE TRA INTERVENTI SRA/ECOSCHEMI

L'intervento SRA30 per le stesse UBA è cumulabile esclusivamente con:

- l'intervento SRA14 - "Allevatori custodi dell'agrobiodiversità" oppure
- l'ECOSCHEMA 1 Livello 1 - "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale".

Pertanto, gli allevamenti di bovini e suini che aderiscono all'intervento SRA30 non possono beneficiare del premio ECOSCHEMA 1 livello 2 "Adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale - SQNBA". Viceversa, è possibile aderire all'intervento SRA30 e all'ECOSCHEMA 1 livello 2 purché le UBA appartengano a specie diverse⁵ oppure alla stessa specie ma con codice allevamento diverso⁶.

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare tutte le domande pervenute, queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

⁵ Esempio: adesione all'Ecoschema1 livello 2 con suini e adesione all'intervento SRA30 con bovini;

⁶ Esempio: adesione all'Ecoschema1 livello 2 con bovini da latte (codice allevamento: 1) e adesione all'intervento SRA30 con bovini da latte (codice allevamento: 2)

Tabella A - PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Principi tecnici	60
2	Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi	25
3	Principi legati all'adesione ad altri interventi del PSP	15
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

Tabella 1 - CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Principi tecnici (*)	60
1.1	Azienda con punteggio di ingresso Classyfarm da 60 a 70 punti	60
1.2	Azienda con punteggio di ingresso Classyfarm da 71 a 80 punti	50
1.3	Azienda con punteggio di ingresso Classyfarm maggiore di 80 punti	25

Tabella 2 - CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2	Localizzazione degli interventi (**)	25
2.1	Azienda con almeno un codice allevamento bovino e/o suino fra quelli richiesti a premio ubicato in zone svantaggiate di montagna ⁷	25
2.2	Azienda con almeno un codice allevamento bovino e/o suino fra quelli richiesti a premio ubicato in Zona Vulnerabile Nitrati (ZVN)	23

Tabella 3 - CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
3	Adesione ad altri interventi del PSP (***)	15
3.1	Azienda che sia in possesso di <u>tre</u> i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - Azienda ammessa a finanziamento per l'Intervento SRD02 – Azione D – “Investimenti per il benessere animale” - Azienda destinataria di un corso di formazione finanziato con l'intervento SRH03 “Formazione imprenditori agricoli” su tematiche collegate al benessere animale - Azienda destinataria di un servizio di consulenza finanziato con l'intervento SRH01 su tematiche collegate al benessere animale 	15
3.2	Azienda che sia in possesso di <u>due</u> dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - Azienda ammessa a finanziamento per l'Intervento SRD02 – Azione D – “Investimenti per il benessere animale” - Azienda destinataria di un corso di formazione finanziato con l'intervento SRH03 “Formazione imprenditori agricoli” su tematiche collegate al benessere animale - Azienda destinataria di un servizio di consulenza finanziato con l'intervento SRH01 su tematiche collegate al benessere animale 	10
3.3	Azienda che sia in possesso di <u>uno</u> dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - Azienda ammessa a finanziamento per l'Intervento SRD02 – Azione D – “Investimenti per il benessere animale” - Azienda destinataria di un corso di formazione finanziato con l'intervento SRH03 “Formazione imprenditori agricoli” su tematiche collegate al benessere animale - Azienda destinataria di un servizio di consulenza finanziato con l'intervento SRH01 su tematiche collegate al benessere animale 	5

(*) Tabella 1: in caso di azienda che richiede a premio più codici allevamento o presenta per lo stesso codice allevamento più check list riferite a diversi orientamenti produttivi/tipologie di stabulazione e/o riferite a più specie, al richiedente viene assegnato il punteggio più favorevole con riferimento alla check list che ottiene il punteggio più alto.

⁷ L'elenco dei Comuni ricadenti in area svantaggiata di montagna è riportato nell'allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) della Regione Lombardia.

(**) Tabella 2: in caso di azienda che richiede a premio più codici allevamento o presenta per lo stesso codice allevamento più check list riferite a diversi orientamenti produttivi/tipologie di stabulazione e/o riferite a più specie, al richiedente viene assegnato il punteggio più favorevole con riferimento alla check list che ottiene il punteggio più alto.

(***) Tabella 3: il possesso dei requisiti deve essere garantito entro il termine ultimo della presentazione della domanda SRA30.

NOTA BENE

In caso di presenza di più check list riferite a un **unico codice allevamento**, il punteggio finale complessivo assegnato alla domanda viene calcolato come nell'esempio di seguito riportato:

- Punteggio_codice allevamento 1 (BOVINI): codice 1.1 (punti 60) + codice 2.2 (punti 23) + codice 3.3 (punti 5) = 88 punti
- Punteggio_codice allevamento 1 (SUINI): codice 1.2 (punti 50) + codice 2.1 (punti 25) + codice 3.3 (punti 5) = 80 punti

Il punteggio finale complessivo assegnato al richiedente è pari a 88.

In caso di presenza di più check list riferite a **più codici allevamento**, il punteggio finale complessivo assegnato alla domanda viene calcolato come nell'esempio di seguito riportato:

- Punteggio_codice allevamento 1 (BOVINI): codice 1.1 (punti 60) + codice 2.2 (punti 23) + codice 3.2 (punti 10) = 93 punti
- Punteggio_codice allevamento 2 (BOVINI): codice 1.3 (punti 25) + codice 2.1 (punti 25) + codice 3.2 (punti 10) = 60 punti

Il punteggio finale complessivo assegnato al richiedente è pari a 93.

Il punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento è pari a 25.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane. Nel caso di Società Semplici si fa riferimento all'età del socio più giovane.

In caso di ulteriore parità di punteggio verrà data priorità alla presenza di donne nella compagine societaria. I punteggi dei criteri di selezione 1, 2 e 3 sono tra loro cumulabili.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I documenti da allegare alla domanda di sostegno/pagamento SRA30 sono la/le check list Classyfarm di valutazione d'ingresso.

DOCUMENTAZIONE DA CARICARE NEL REPOSITORY*Caricamento in Repository*

La/le check list Classyfarm di valutazione finale deve/devono essere caricata/e nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co. entro il **31 gennaio 2027**.

Inoltre, deve essere caricata nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co. entro la data ultima di presentazione della domanda SRA30 l'eventuale documentazione comprovante la partecipazione ad un servizio di consulenza finanziato nell'ambito dell'intervento SRH01 su tematiche collegate al benessere animale e/o ad un corso di formazione finanziato nell'ambito dell'intervento SRH03 su tematiche collegate al benessere animale e/o il decreto di ammissione a finanziamento per l'intervento SRD02 - azione D "Investimenti per il benessere animale" per l'attribuzione del punteggio previsto dal criterio di selezione 3.

7. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO**7.1 Presentazione delle domande**

Per l'intervento SRA30 può essere presentata una **domanda di sostegno (iniziale)** che vale anche come domanda di pagamento del premio relativo all'annualità 2026.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono

“dichiarazione sostitutiva di certificazione” e “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di sostegno/pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al paragrafo “COME PRESENTARE LA DOMANDA”.

La domanda può essere presentata dal **15 marzo al 15 maggio 2026**, entro le ore 24:00.

La domanda si intende presentata con l’avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, indicando l’ambito territoriale in cui è situato/i il codice di allevamento. In caso di 2 codici allevamento appartenenti a province diverse, l’ambito territoriale è quello in cui insiste l’allevamento di maggiori dimensioni. In caso di più di 2 codici allevamento, l’ambito territoriale è quello riferito a più codici allevamento.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Fascicolo aziendale

Prima di compilare la domanda, il richiedente, avvalendosi di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) tra quelli convenzionati con l’Organismo Pagatore Regionale (OPR), è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN, indirizzo mail, partita IVA, e a compilare, riferendosi all’anno 2026, la consistenza grafica (CG) e il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti, nonché ad **aggiornare la sezione “Allevamenti” del fascicolo aziendale in tutte le sue parti dichiarando la consistenza media annuale dei capi (1° gennaio – 31 dicembre 2026) suddivisa per ogni singola categoria di animali.**

Il beneficiario deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo e aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni;
- indicare nell’apposita sezione del Fascicolo Aziendale un indirizzo mail che verrà usato dall’Organismo Pagatore della Regione Lombardia (di seguito OPR) per comunicare l’avvenuta pubblicazione sul portale Sis.Co. degli esiti derivanti dal Sistema di Monitoraggio delle Superfici (di seguito AMS) oltre che eventuali ulteriori comunicazioni in merito ad anomalie riscontrate a seguito di controlli amministrativi e/o in loco.

A parte quanto descritto per le comunicazioni riguardanti gli esiti dell’AMS, l’Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l’indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l’Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Ai sensi dell’art. 65 paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/2116 il sistema integrato si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel Titolo III, Capi II e IV del Reg. (UE) 2021/2115.

Per quanto riguarda l’aiuto per gli interventi basati sulle superfici elencati nel titolo III, capo IV del Reg. (UE) 2021/2115, l’art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116 impone l’obbligo di adozione del modulo di domanda geospaziale fornito dall’autorità competente.

Pertanto, Regione Lombardia mette a disposizione una soluzione software con interfaccia web- GIS che permette di gestire il fascicolo aziendale in modalità “grafica”.

La costituzione di un “Fascicolo Grafico” è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. Attraverso questo strumento è possibile predisporre un piano di coltivazione grafico partendo dall’individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell’azienda.

Il Fascicolo Grafico è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**, nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dallo stesso agricoltore, individuate in funzione delle superfici dichiarate nella sezione terreni del fascicolo aziendale.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**, nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite e alla pratica di mantenimento. La dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria e il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi interventi SRA. Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

Ai sensi del DM MASAF n. 83709 del 21/02/2024, il CAA, nello svolgimento delle funzioni delegate dall'Organismo Pagatore, deve garantire la separazione delle funzioni di ricevibilità delle (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore, della registrazione nei sistemi informativi di dati e documenti e la funzione di validazione nei sistemi informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/127. Di conseguenza, ai sensi del citato DM, nell'ambito del fascicolo aziendale, la pubblicazione dell'aggiornamento del fascicolo aziendale ad opera del CAA deve essere seguita da una verifica e validazione dello stesso da parte di altra figura all'interno dell'organizzazione del CAA per poter essere ritenuto valido ai fini dell'utilizzo in procedimenti ad esso collegati. La mancata validazione nei termini di 30 giorni dall'aggiornamento o la validazione negativa di un aggiornamento di fascicolo aziendale, rende inammissibili i procedimenti ad esso collegati e la sincronizzazione del fascicolo verso SIAN.

SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole), Carta Nazionale dei Suoli e nuova parcella di riferimento

L'articolo 68, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2021/2116 stabilisce che "Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a orto-immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5000". Sulla base di quanto già definito dall'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme unionali, che consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti FEAGA e FEASR.

A partire dall'anno 2024 è entrata in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, non più legata al sistema del catasto digitale.

Il nuovo SIPA è realizzato sulla base della Carta Nazionale dei Suoli, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di intelligenza artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB- NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.

Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e suoi aggiornamenti il cui "strato fisico" permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.);
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE)

2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto a una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e utilizzata anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli.

La nuova parcella di riferimento messa a disposizione nel 2025 prende già in considerazione l'interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili 2024 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili.

Il sistema di riferimento geografico utilizzato per la realizzazione del nuovo SIPA e delle ortofoto è il WGS84 proiettato su cartografia UTM sui fusi 32 e 33. Ciò per garantire una coerenza con il sistema di riferimento utilizzato dai sistemi satellitari in uso, Sentinel-Copernicus in primis, su cui si basa il sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

Nel quadro delle norme unionali del Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) e della domanda geospaziale, si richiama quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dall'art. 2, paragrafo 7, del Reg. (UE) 2022/1172.

L'aggiornamento delle parcelle di riferimento presenti nel SIPA viene eseguita da AGEA Coordinamento attraverso l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame (controlli oggettivi, elementi geospaziali oggettivi) istruite da ciascun Organismo Pagatore. Infine, la parcella di riferimento del SIPA viene aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

La nuova parcella di riferimento fornita da AGEA sarà utilizzata per il pagamento delle domande di Sviluppo Rurale.

In fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nel vecchio Sistema di Identificazione delle parcelle agricole (SIPA). Sarà comunque resa disponibile in visualizzazione la nuova parcella di Riferimento (nuovo SIPA) che sarà utilizzata per l'esecuzione dei controlli propedeutici al pagamento della domanda SRA e sarà possibile presentare eventuali domande di modifica, per allineare il dato dichiarato al nuovo SIPA.

Domanda

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2022/1173, la domanda di sostegno/pagamento contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725:

- a) identità del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo (inteso come impresa madre e tutte le sue figlie) al quale partecipano, come stabilito dall'articolo 59, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'articolo 44 del Reg. (UE) 2022/128
- b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate
- c) ove necessario, documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità, condizioni e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda
- d) informazioni relative alla condizionalità
- e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di sostegno/pagamento

Relativamente agli interventi basati sugli animali richiesti dall'allevatore, le informazioni relative ai capi sono desunte BDN.

Il richiedente nella domanda SRA30 deve indicare il codice allevamento che intende richiedere a premio. Il sistema propone in domanda le consistenze medie complessive dichiarate a fascicolo relative sia ai capi sia alle UBA corrispondenti riferite all'anno solare 2026. È possibile richiedere in domanda solo i codici di allevamento dove il richiedente risulta detentore o contemporaneamente proprietario e detentore.

Il richiedente per ogni codice allevamento selezionato in domanda è tenuto ad abbinare l'orientamento produttivo risultante dalla BDN (indirizzo produttivo prevalente).

Gli orientamenti produttivi ammissibili per l'intervento SRA30 sono:

- Bovini: "Carne" - "Latte" - "Misto" - "Diversi orientamenti produttivi"

- Suini: “Da riproduzione (a ciclo aperto)” - “Da riproduzione (a ciclo chiuso)” ; “Produzione da ingrasso” – “Diversi orientamenti produttivi”

Per la presentazione della domanda viene messo a disposizione dei beneficiari uno specifico applicativo che fornisce la rappresentazione grafica dei terreni presenti nel Fascicolo Aziendale e consente di aggiornare il piano colturale e di presentare la domanda con informazioni fornite attraverso la visualizzazione grafica.

Le domande, pertanto, devono essere presentate in modalità grafica dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale riferito all'anno 2026, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.) entro il termine di chiusura previsto.

In domanda SRA30 sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente deve associare agli altri utilizzi (AU).

Se durante la compilazione della domanda grafica venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG a una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di sostegno/pagamento SRA30, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; queste dovranno comunque essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento. Le superfici sono sempre suddivise in “superfici a premio” e “superfici non a premio”; in taluni interventi è possibile trovare anche l'ulteriore suddivisione “superfici non a premio ma comunque assoggettate all'impegno”.

Scaduti i termini, le domanda di sostegno/pagamento chiuse ma non firmate, non sono considerate valide e non risultano presentate. Parimenti, domande validate ma il cui aggiornamento di fascicolo aziendale a cui sono collegate non è stato validato nei termini o validato negativamente verranno considerate non ammissibili.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, di soggetti delegati prescelti. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La domanda sottoscritta con le modalità sotto riportate deve essere caricata a sistema in Sis.Co. e il sistema al momento del caricamento della domanda firmata assegnerà un numero di protocollo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal Sistema Informativo di Regione Lombardia, entro le **ore 24:00 del 15 maggio 2026. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.**

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti è di esclusiva responsabilità del richiedente, che si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa da parte di Regione Lombardia, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co. difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo. È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, in considerazione anche del numero e della dimensione degli eventuali documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sis.Co., nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce, mediante ARIA S.p.a, l'assistenza tecnico- informatica necessaria al superamento del problema segnalato.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it almeno **15 giorni lavorativi prima** della scadenza dei termini per la presentazione delle domande, allegando l'evidenza delle anomalie riscontrate al fine di consentire la pronta risoluzione dei problemi.

Per le richieste che dovessero essere presentate oltre tale termine, e comunque entro i termini di scadenza della presentazione della domanda, sarà fornita assistenza tecnica nei limiti della capacità operativa di Regione Lombardia per il tramite di ARIA S.p.a. ferma restando l'assenza di responsabilità di Regione Lombardia come indicato sopra.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di sostegno/pagamento, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

Le domande non devono essere perfezionate con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esenti ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 123/2025 "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti*".

Domanda in ritardo (art. 5 del D.lgs. 42/2023 e ss.mm.ii.)

Le domande di sostegno/pagamento possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio 2026 e quindi fino al **9 giugno 2026**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Le domande pervenute **oltre il 9 giugno 2026** vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande, sono **irricevibili**.

Domanda di modifica o ritiro (art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173)

Le domande possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte dal beneficiario in qualsiasi momento prima del pagamento e comunque **NON oltre il 15 novembre 2026**. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante, sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

Il termine di presentazione per le domande di modifica o ritiro potrà essere anticipato da parte dell'Organismo Pagatore.

Rettifica errori (art. 59 comma 6 del Reg. (UE) 2021/2116)

Ai sensi del comma 6 dell'art. 59 del Reg. (UE) 2021/2116 le domande di sostegno/pagamento possono essere rettifiche, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

La richiesta di riconoscimento per la rettifica degli errori (Autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione) deve essere presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co., allegando opportuna documentazione, entro il **15 ottobre 2026**.

Possono essere riconosciuti errori palesi in buona fede solo se questi possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta.

In caso di istruttoria positiva della domanda per il riconoscimento di errore in buona fede palese, è possibile presentare in Sis.Co. la domanda autorizzata di sostegno/pagamento che sostituisce integralmente la domanda presentata, entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta su Sis.Co.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 (Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali) sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento
- un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda
- il decesso del beneficiario
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione a essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dell'OPR.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando adeguata documentazione che giustifichi le stesse e lo specifico modulo di cui all'Allegato C.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche, OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

8. ISTRUTTORIA

8.1 Verifiche di ammissibilità

L'istruttoria delle richieste per l'intervento SRA30 nell'anno 2026 (domande di sostegno/pagamento) spetta a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste che si avvale delle proprie Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca (di seguito AFCP/Provincia Sondrio).

L'istruttoria prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative che comprendono:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti in questo bando
- la valutazione del possesso dei requisiti previsti dai principi di selezione e l'attribuzione del relativo punteggio, in caso di dotazione finanziaria disponibile non sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute
- un sopralluogo, se necessario
- la redazione del verbale di istruttoria della domanda e delle relative check list

A conclusione delle istruttorie delle domande:

- in caso di esito positivo gli AFCP/Provincia Sondrio inviano ai richiedenti esclusivamente la comunicazione di ammissione a finanziamento via PEC
- in caso di esito parzialmente positivo o negativo, gli AFCP/Provincia Sondrio inviano ai richiedenti il verbale con l'esito relativo all'istruttoria della domanda comunicando, inoltre, la possibilità di presentare memorie integrative ai sensi della Legge n. 241/90. Tali memorie, eventualmente corredate da documenti, devono essere presentate tramite PEC agli AFCP/Provincia Sondrio entro dieci giorni dal ricevimento del verbale. Il verbale conclusivo deve motivare in ordine all'accoglimento

o non accoglimento di tali osservazioni. L'esito di tale esame è comunicato via PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni. Il verbale istruttorio, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni, costituisce atto endoprocedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria compiuta e della proposta di valutazione della domanda presentata che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione dei decreti di cui al paragrafo successivo a cura del Responsabile d'intervento.

8.2 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Valutate tutte le richieste e visti gli esiti delle istruttorie di ammissibilità, vengono predisposti i seguenti elenchi:

1. Domande SRA30 ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'eventuale punteggio assegnato, dell'importo richiesto e di quello ammissibile, nonché delle UBA richieste e di quelle ammissibili, per ciascuna delle specie/orientamento produttivo. Per tali domande sarà indicato anche il CUP
2. Domande SRA30 con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento, con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo richiesto e di quello ammissibile, nonché delle UBA richieste e di quelle ammissibili, per ciascuna delle specie/orientamento produttivo. Le domande sono ordinate secondo il punteggio ottenuto per l'intervento SRA30
3. Domande SRA30 con esito istruttorio negativo

Il responsabile di intervento approva con proprio provvedimento gli elenchi relativi all'intervento SRA30 **entro il 15 novembre 2026**.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

I contributi riguardanti i soggetti che esercitano attività non agricola sottoposti al regime *de minimis* devono essere conferiti a cura del responsabile di intervento nel Registro Nazionale degli aiuti di stato, previo espletamento delle verifiche propedeutiche, secondo le modalità previste nel DM n. 115/2017 prima dell'assunzione del provvedimento di ammissione a finanziamento.

8.3 Assegnazione CUP – Codice Unico di Progetto

Per ogni domanda di sostegno con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento fino al suo completamento. Il CUP è reso disponibile col decreto di ammissione a finanziamento.

8.4 Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS)

Il Reg. (UE) 2021/2116 ha introdotto il sistema di monitoraggio delle superfici come elemento obbligatorio del sistema integrato di gestione e controllo.

Il sistema di monitoraggio delle superfici basato sulla valutazione degli indici vegetazionali derivanti dalle immagini acquisite dai satelliti Sentinel del progetto Terra Copernicus è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e si applica alle domande di sostegno/pagamento per interventi basati sulle superfici. Tramite il trattamento automatizzato dei dati dei satelliti Sentinel di Copernicus è possibile osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sugli ettari oggetto di domanda dichiarati nell'ambito degli interventi SRA del CSR 2023-2027.

La procedura del monitoraggio delle superfici in modo continuo e sistematico sulle superfici oggetto di aiuto si attiva con l'aggiornamento del fascicolo aziendale e della relativa domanda geospaziale.

A seguito della presentazione della domanda, gli appezzamenti dichiarati verranno classificati in base alla risposta dei diversi indicatori utilizzati, basati su una combinazione dei dati derivanti dai satelliti Sentinel-1 e Sentinel-2. Nello specifico gli indicatori permettono di verificare, per ogni appezzamento contenuto in una

parcella agricola, la presenza di aratura, semina, crescita regolare della coltura, raccolta/sfalcio, vegetazione, conferma di una firma spettrale coerente con la coltura dichiarata.

Si precisa che la valutazione degli indicatori per la conferma della presenza di un'attività agricola o per accertare la coerenza della firma spettrale presuppone la presentazione di un Piano Colturale Grafico veritiero, sia per quanto riguarda i codici utilizzo dichiarati che per l'estensione grafica delle colture praticate. I processi di valutazione della coerenza dichiarativa operano su due livelli: appezzamento e tipologia colturale. Per ogni livello si effettua una classificazione tramite un sistema di colori. Le possibili classificazioni di colori per il livello appezzamento sono rappresentate da "bandierine" che possono assumere i seguenti colori:

- Bianco = appezzamento non valutato
- Verde = appezzamento valutato e confermato come conforme- esito conclusivo
- Rosso = appezzamento valutato e confermato come non conforme- esito conclusivo;
- Giallo = appezzamento valutato, ma le prove sono insufficienti per confermare con certezza la conformità o la non conformità della dichiarazione - esito non conclusivo.

A fine rilevazione verranno pubblicati sul portale Sis.Co. e comunicati gli esiti definitivi del processo di monitoraggio per ogni singolo appezzamento/intervento sottoposto a monitoraggio.

Le superfici verificate con le procedure previste con il sistema di monitoraggio (AMS) saranno comunque sottoposte agli ulteriori controlli amministrativi necessari a determinare l'ammissibilità al pagamento.

Per ulteriori specifiche relative al monitoraggio delle superfici, alle tempistiche, alle modalità di comunicazione degli esiti agli agricoltori e alle modalità di contestazione, si rimanda a specifici atti dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia e di Agea Coordinamento.

9 MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) a seguito dell'approvazione del provvedimento di concessione dell'agevolazione di cui al precedente par. 8.2.

Per le domande ammesse a finanziamento OPR effettua il pagamento del saldo, dopo i controlli amministrativi di cui al par. 8.

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, potrà essere avviato **a partire dal 1° gennaio 2027**.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia superiore ai 150.000 €, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

10 CLAUSOLA DI ELUSIONE

La normativa unionale, relativa all'applicazione della nuova programmazione 2023-2027, disciplina la clausola di elusione all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 ai sensi del quale "Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione".

La prevenzione di pratiche elusive si colloca nel più ampio alveo delle azioni di tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 59 del Reg. (UE) 2021/2116.

In particolare, con riferimento agli interventi SRA, si procede in ciascun anno solare alla selezione di un campione di aziende per la verifica delle condizioni artificiose sulla base di criteri specifici. I criteri puntuali di selezione sono individuati dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia con specifico decreto, e saranno individuati in ragione delle specificità dell'intervento e sulla base di informazioni storiche, per prevenire e identificare possibili casi di elusione, conformemente a quanto previsto dalla normativa unionale.

11 DISPOSIZIONI FINALI

11.1 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'intervento SRA30, l'indicatore individuato è il numero di domande ammesse a pagamento e le UBA richieste a premio, suddivise per ciascuna specie animale.

Customer Satisfaction

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art.7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di Customer Satisfaction, nella fase di adesione al bando.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

11.2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile di intervento, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027, assume la funzione di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, fino all'approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento. Per le fasi relative al pagamento assume la funzione di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il Dirigente della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA.

11.3 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Reg. (UE) 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato D.

12 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di cui al par. 8.2, unitamente all'elenco delle domande SRA30 ammesse a finanziamento, viene:

- Pubblicato sul portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia (www.bandi.regione.lombardia.it) entro il 15 novembre 2026 e diventa efficace dalla data di pubblicazione
- Pubblicato sul sito internet di Regione Lombardia dedicato al PSP 2023-2027 (<https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027>)
- Trasmesso a OPR che effettua le istruttorie di pagamento sulle domande ammesse a finanziamento.

Inoltre, l'elenco delle domande SRA30 con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento e l'elenco delle domande SRA30 con esito istruttorio negativo, approvati con il provvedimento di cui al par. 8.2, vengono trasmessi tramite PEC ai richiedenti all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa allegata sotto riportata

Riferimenti e contatti per le informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste):

Intervento SRA30

Responsabile dell'intervento: Lucia Silvestri

Referente dell'intervento: Patrizia Riccobene

Tel. 02.6765.2950 E-mail patrizia_riccobene@regione.lombardia.it

Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)

Numero Verde 800 131 151

E-mail: sisco.supporto@regione.lombardia.it

Riferimenti e contatti per le informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale):

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA: Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041

Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765.3642 E-mail: bruna_capurso@regione.lombardia.it

SCHEDA INFORMATIVA PER L' INTERVENTO SRA30 - BENESSERE ANIMALE PER L'ANNO 2026

TITOLO	Reg. (UE) 2115/2021 – Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027. Intervento SRA30 – Benessere animale - anno 2026
DI COSA SI TRATTA	L'intervento SRA30 promuove il miglioramento delle condizioni di benessere degli animali in allevamento o, se del caso, il mantenimento di alti livelli di benessere già raggiunti. Il bando regola l'applicazione dell'intervento SRA30 relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la campagna 2026.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda allevatori singoli o associati, enti e altri soggetti di diritto pubblico, titolari di allevamenti
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva dell'intervento SRA30 per le domande presentate nell'anno 2026 è pari a 5.000.000,00 €.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	È concesso un premio annuale per UBA
REGIME DI AIUTO DI STATO	Per i beneficiari che sono persone giuridiche di diritto pubblico o privato, diversi dagli imprenditori agricoli, il contributo è concesso ai sensi del Reg. (UE) 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (regime De Minimis non agricolo).
PROCEDURA DI SELEZIONE	Le domande sono istruite da Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste che si avvale delle proprie Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca competenti per territorio e del Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di Sondrio. L'istruttoria è tesa a verificare le condizioni di ammissibilità previste dall'intervento SRA30. I provvedimenti di approvazione degli esiti istruttori finali e di ammissione a finanziamento delle domande è adottato dal responsabile dell'intervento. Per l'intervento sono previsti principi di selezione.
DATA DI APERTURA	15 marzo 2026
DATA DI CHIUSURA	15 maggio 2026
COME PARTECIPARE	La domanda viene presentata attraverso l'accesso alla piattaforma regionale Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) nell'ambito del quale è disponibile lo specifico applicativo per la presentazione della domanda per l'intervento SRA30.
CONTATTI	Per informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste): Intervento SRA30 Responsabile degli interventi: Lucia Silvestri Referente dell'intervento SRA30: Patrizia Riccobene Tel. 02.6765.2950 E-mail patrizia_riccobene@regione.lombardia.it
	Per assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.): Numero Verde 800 131 151 E-mail: sisco.supporto@regione.lombardia.it

	Per informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente: Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041 Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765. 3642E-mail: bruna_capurso@regione.lombardia.it
--	--

Nota: La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

12 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Oppure

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

13 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

14 RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione del bando.

FASE	TERMINE
Presentazione della domanda di sostegno/pagamento	Entro il 15 maggio 2026
Presentazione della domanda sostegno/pagamento in ritardo, con riduzione (art. 5 del D.lgs. 42/2023 e ss.mm.ii.)	Dal 16 maggio 2026 al 9 giugno 2026

Presentazione della domanda di modifica o ritiro (art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173)	Entro il 15 novembre 2026
Decreto di approvazione degli esiti delle istruttorie di ammissibilità	Entro il 15 novembre 2026

15 RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari alla base del bando.

Normativa Unionale

- Direttiva 1998/58/CE del 20/07/1998 “Protezione degli animali negli allevamenti”
- Direttiva 2008/119/CE del 18/12/2008 “Norme minime per la protezione dei vitelli”
- Direttiva 2008/120/CE del 18/12/2008 “Norme minime per la protezione dei suini”
- Reg. (UE) 2017/625 del parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)
- Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii.
- Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.
- Reg. (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni
- Reg. (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del Reg. (UE) 2021/2115
- Reg. (UE) 2022/126 del 07/12/2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) Reg. (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità
- Reg. (UE) 2022/127 del 07/12/2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro
- Reg. (UE) 2022/128 del 21/12/2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza

- Reg. (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune
- Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2022) 8645 del 02/12/2022 e ss.mm.ii.
- Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- Reg. (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni

Normativa Nazionale

- Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- D.lgs. n. 146 del 26/03/2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"
- D.lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii, e in particolare gli articoli 83, comma 3 bis e 91, comma 1 bis
- D.lgs. n. 122 del 07/07/2011 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini"
- D.lgs. n. 126 del 07/07/2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"
- Legge n. 194 del 01/12/2015 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare"
- D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134. "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53
- D.lgs. n. 18368 del 08/06/2022 "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini"
- Decreto Interministeriale n. 664304 del 28/12/2022 "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) 2021/2116"
- DM MASAF n. 660087 del 23/12/2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e ss.mm.ii.
- DM 7 marzo 2023 - Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I& R)
- DM MASAF n. 147385 del 09/03/2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale" così come da ultimo modificato dal DM n. 289235 del 28/06/2024
- D.lgs. n. 42 del 17/03/2023 "Attuazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"
- DM MASAF n. 263980 del 22/05/2023 "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga

il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"

- DM MASAF n. 337220 del 28/06/2023 "Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"
- DM MASAF n. 410739 del 04/08/2023 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli SIGC"
- D.lgs. n. 188 del 23/11/2023 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"
- DM MASAF del 31/01/2024 "Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"
- DM MASAF n. 93348 del 26/02/2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027"

Disposizioni Regionali

- DGR n. 7370 del 21/11/2022 "Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 della Regione Lombardia" e relativi allegati così come da ultimo modificato dalla DGR n. 4029 del 10 marzo 2025
- DGR n. 4149 del 31/03/2025 "PAC 2023-2027 – regime di condizionalità per l'anno 2025: determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013" e ss.mm.ii.

ALLEGATI

ALLEGATO A	CONDIZIONALITÀ, REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE DEGLI ANIMALI, CONDIZIONALITÀ SOCIALE E CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE
ALLEGATO B	RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PREMIO PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI E DEGLI OBBLIGHI PREVISTI PER L'INTERVENTO SRA30
ALLEGATO C	FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE
ALLEGATO D	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO A – CONDIZIONALITÀ, REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE DEGLI ANIMALI, CONDIZIONALITÀ SOCIALE E CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

I beneficiari dell'intervento SRA30 sono tenuti al rispetto degli obblighi relativi ai seguenti aspetti, secondo quanto riportato di seguito:

1. CONDIZIONALITÀ (CGO E BCAA)
2. REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE DEGLI ANIMALI
3. CONDIZIONALITÀ SOCIALE
4. CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

1. CONDIZIONALITÀ (CGO E BCAA)

L'agricoltore che aderisce all'intervento SRA30 è tenuto al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui agli artt. 12 e 13 e allegato III del Reg. (UE) 2021/2115, così come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2024/1468, e così come declinati a livello nazionale e regionale.

Gli obblighi di Condizionalità declinati a livello nazionale sono quelli previsti dal DM n. 147385/2023 del MASAF *"Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale"* così come da ultimo modificato dal DM MASAF n. 289235/2024.

Al momento dell'uscita del bando gli obblighi di condizionalità declinati a livello regionale sono quelli previsti dall'Allegato 1 della DGR n. 4492/2025 *"Aggiornamento della d.g.r. n. 4149 del 31 marzo 2025 «PAC 2023-2027 – regime di condizionalità per l'anno 2025: determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013»"*.

A partire dal 1° gennaio 2026 gli obblighi di condizionalità per l'anno di domanda (anno 2026) saranno quelli definiti con successivo atto.

Ogni obbligo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i CGO e le BCAA sono elencati nella sezione "CONDIZIONALITÀ – Condizionalità 2023-2027" del proprio fascicolo aziendale in Sis.Co. sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso.

Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli obblighi relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio, così come previsto dal Reg. (UE) 2021/2116 e ss.mm.ii.. Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

NB: Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di

condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

CGO e BCAA sono raggruppati in **3 Zone e 7 Temi Principali** come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ - Reg. (UE) 2021/2115			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018
			Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
Clima e ambiente	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri
		BCAA 7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse o diversificazione delle colture
Clima e ambiente	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2.
		BCAA 8	A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000
--	--	--------	--

CONDIZIONALITÀ - Reg. (UE) 2021/2115			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
Salute pubblica e salute delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

CONDIZIONALITÀ - Reg. (UE) 2021/2115			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE: articoli 3 e 4
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

Tra gli impegni di condizionalità ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'intervento SRA30, definiti "impegni pertinenti di condizionalità".

Per l'intervento SRA30 gli impegni pertinenti di condizionalità sono i seguenti:

- CGO 9 - norme minime per la protezione dei vitelli
- CGO 10 - norme minime per la protezione dei suini
- CGO 11 - protezione degli animali negli allevamenti

NB: Dal momento che gli obblighi riportati nei suddetti CGO relativi al benessere animale corrispondono ai cosiddetti item cogenti relativi alla normativa di riferimento - richiamati tra le condizioni di ammissibilità del presente bando - un loro mancato rispetto si configura, come un mancato rispetto della condizione di ammissibilità.

2. REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE

Il beneficiario e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti (in

materia, ad esempio, di pratiche di allevamento, condizioni di stabulazione, accesso all'aperto, alimentazione e abbeveraggio, mutilazioni e castrazione, arricchimento ambientale, ecc.), ai sensi di quanto stabilito dal punto 1 dell'allegato al D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146, il quale recita: *"Personale: 1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali"*.

Il presente requisito è rispettato se il beneficiario (e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti):

- possiede un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure
- possiede un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; oppure
- ha fatto domanda o ha già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2022; oppure
- ha richiesto l'iscrizione ad un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; oppure
- ha maturato un'esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicaprini, 5 anni per i suini; oppure
- è titolare di un'azienda aderente al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del D.lgs. n. 146/2001, per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, le Regioni e le Province autonome possono organizzare, periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o di altri soggetti individuati da Regioni e Province, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, ivi inclusi gli addetti aziendali, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza. Il programma dei corsi deve essere approvato dai servizi veterinari competenti per territorio, nell'ambito del percorso formativo a cascata predisposto dal Ministero della Salute e dal Centro di riferimento nazionale per il benessere animale.

3. CONDIZIONALITÀ SOCIALE

I beneficiari dell'intervento SRA30 che non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV del Reg. (UE) 2021/2115, descritti nella tabella sottostante, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa.

Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale il riferimento è il DM n. 337220 del 28 giugno 2023 del MASAF: *"Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013"* recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune", il D.Lgs. n. 188

del 23 novembre 2023 che ha modificato il D.lgs. n. 42/2023 e il DM MASAF del 31 gennaio 2024¹, che ha modificato il DM n. 337220/2023.

CONDIZIONALITÀ SOCIALE ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (UE) 2021/2115			
Ambiti	Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
Occupazione	Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili Direttiva 2019/1152	Articolo 3	Le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»)
		Articolo 4	Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro
		Articolo 5	Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro
		Articolo 6	Le modifiche del rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta
		Articolo 8	Periodo di prova
		Articolo 10	Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro
		Articolo 13	Formazione obbligatoria
Salute e sicurezza	Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE	Articolo 5	Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
		Articolo 6	Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione
		Articolo 7	Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e alla sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti
		Articolo 8	Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori

¹ DECRETO 31 gennaio 2024: Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

		Articolo 9	Obblighi dei datori di lavoro per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro
		Articolo 10	Fornitura di informazioni ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione
		Articolo 11	Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro
		Articolo 12	Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute
	Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE	Articolo 3	Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro che i lavoratori devono svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute
		Articolo 4	Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata
		Articolo 5	Verifica delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente
		Articolo 6	L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati
		Articolo 7	Ergonomia e salute sul posto di lavoro
		Articolo 8	I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro
		Articolo 9	I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata

Di seguito si riportano i contenuti degli articoli sopracitati per esteso.

Ambito: Occupazione - Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili - Direttiva 2019/1152
<p>Articolo 3 Informazione</p> <p>Il datore di lavoro fornisce per iscritto a ciascun lavoratore le informazioni richieste conformemente alla presente direttiva. Le informazioni sono fornite e trasmesse su carta oppure, purché siano accessibili al lavoratore, possano essere conservate e stampate e il datore di lavoro conservi la prova della trasmissione o della ricezione, per via elettronica.</p>
<p>Articolo 4 Obbligo di informazione</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro.</p> <p>2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le identità delle parti del rapporto di lavoro; b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o prevalente, il principio che il lavoratore è impiegato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro, nonché la sede o, se del caso, il domicilio del datore di lavoro; c) uno dei punti seguenti: <ul style="list-style-type: none"> i) il titolo, il livello, la natura o la categoria dell'impiego attribuito al lavoratore; oppure ii) una breve specificazione o descrizione del lavoro; d) la data di inizio del rapporto di lavoro; e) se si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la data di fine o la durata prevista dello stesso; f) nel caso di lavoratori tramite agenzia interinale, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota; g) la durata e le condizioni del periodo di prova, se previsto; h) il diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro, se previsto; i) la durata del congedo retribuito cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di attribuzione e di determinazione di tale congedo; j) la procedura, compresi i requisiti di forma e la durata dei periodi di preavviso, che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, nell'impossibilità di indicare la durata dei periodi di preavviso all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione di detti periodi; k) la retribuzione, compresi l'importo di base iniziale, ogni altro elemento costitutivo, se del caso, indicati separatamente, e la periodicità e le modalità di pagamento della retribuzione cui ha diritto il lavoratore; l) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte prevedibile, la durata normale della giornata o della settimana di lavoro del lavoratore nonché eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione e, se del caso, eventuali condizioni relative ai cambi di turno; m) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro informa il lavoratore riguardo: <ul style="list-style-type: none"> i) al principio che la programmazione del lavoro è variabile, all'ammontare delle ore retribuite garantite e alla retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta a dette ore garantite; ii) alle ore e ai giorni di riferimento nei quali può essere imposto al lavoratore di lavorare;

iii) al periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio di un incarico e, se del caso, il termine per l'annullamento di cui all'articolo 10, paragrafo 3;

n) i contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro del lavoratore o, se si tratta di contratti collettivi stipulati al di fuori dell'impresa da particolari istituzioni od organi paritetici, la denominazione di tali istituzioni o organi nel cui ambito sono stati stipulati;

o) ove la responsabilità incomba al datore di lavoro, l'identità delle istituzioni di sicurezza sociale che ricevono i contributi sociali collegati al rapporto di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da g) a l) e lettera o), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano tali punti.

Articolo 5

Tempistica e mezzi di informazione

1. Qualora non siano state fornite in precedenza, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad e), e lettere g), k), l) e m), sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di uno o più documenti al più tardi entro una settimana di calendario dal primo giorno di lavoro. Le altre informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di documento entro un mese dal primo giorno di lavoro.

2. Gli Stati membri possono predisporre modelli e formati per i documenti di cui al paragrafo 1 e metterli a disposizione dei lavoratori e del datore di lavoro, anche rendendoli accessibili su un unico sito web nazionale ufficiale o tramite altri mezzi idonei.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi di applicazione generale che costituiscono il quadro giuridico applicabile siano rese disponibili a tutti gratuitamente e in modo chiaro, trasparente, completo e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, anche tramite portali online esistenti.

Articolo 6

Modifica del rapporto di lavoro

1. Gli Stati membri provvedono affinché eventuali modifiche degli elementi del rapporto di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e delle informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo di cui all'articolo 7 siano fornite dal datore di lavoro al lavoratore sotto forma di documento scritto quanto prima possibile e al più tardi il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica.

2. Il documento di cui al paragrafo 1 non si applica alle modifiche che riflettono semplicemente un cambiamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o statutarie ovvero dei contratti collettivi cui fanno riferimento i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 7.

Articolo 8

Durata massima dei periodi di prova

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un rapporto di lavoro sia soggetto a un periodo di prova quale definito dal diritto nazionale o dalle prassi nazionali, tale periodo non sia superiore a sei mesi.

2. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale periodo di prova sia proporzionale alla durata prevista del contratto e alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto per la stessa funzione e gli stessi compiti, il rapporto di lavoro non è soggetto a un nuovo periodo di prova.

3. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, prevedere periodi di prova di durata superiore se questi sono giustificati dalla natura dell'impiego o sono nell'interesse del lavoratore. Qualora il lavoratore sia stato assente dal lavoro durante il periodo di prova, gli Stati membri possono prevedere che il periodo di prova possa essere prorogato in misura corrispondente, in relazione alla durata dell'assenza.

Articolo 10**Prevedibilità minima del lavoro**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'organizzazione del lavoro di un lavoratore sia interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro non imponga al lavoratore di lavorare a meno che non siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) il lavoro è svolto entro ore e giorni di riferimento predeterminati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto ii); e
- b) il lavoratore è informato dal suo datore di lavoro di un incarico con un preavviso ragionevole stabilito in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto iii).

2. Qualora uno o entrambi i requisiti di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatti, il lavoratore ha il diritto di rifiutare un incarico di lavoro senza conseguenze negative.

3. Qualora consentano a un datore di lavoro di annullare un incarico di lavoro senza compensazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente al diritto, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, per garantire che il lavoratore abbia diritto a una compensazione se il datore di lavoro annulla l'incarico di lavoro precedentemente concordato con il lavoratore dopo un determinato termine ragionevole.

4. Gli Stati membri possono stabilire modalità di applicazione del presente articolo in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Articolo 13**Formazione obbligatoria**

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un datore di lavoro sia tenuto, a norma del diritto dell'Unione o nazionale o dei contratti collettivi, ad erogare a un lavoratore formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale è stato assunto, tale formazione sia erogata gratuitamente al lavoratore, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo durante l'orario di lavoro.

Ambito: Salute e sicurezza - Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE

Articolo 5**Disposizioni generali**

1. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.

2. Qualora un datore di lavoro ricorra, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, egli non è per questo liberato dalle proprie responsabilità in materia.

3. Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro.

4. La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata.

Gli Stati membri non sono tenuti ad esercitare la facoltà di cui al primo comma.

Articolo 6

Obblighi generali dei datori di lavoro

1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Il datore di lavoro deve provvedere costantemente all'aggiornamento di queste misure, per tener conto dei mutamenti di circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni esistenti.

2. Il datore di lavoro mette in atto le misure previste al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui seguenti principi generali di prevenzione:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute.
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

3. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento, deve:

- a) valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

A seguito di questa valutazione, e se necessario, le attività di prevenzione, i metodi di lavoro e di produzione adottati dal datore di lavoro devono:

- garantire un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- essere integrate nel complesso delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento e a tutti i livelli gerarchici;

- b) quando affida dei compiti ad un lavoratore, tener conto delle capacità dello stesso in materia di sicurezza e salute;
- c) far sì che la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie formino oggetto di consultazioni con i lavoratori e/ o i loro rappresentanti, per quanto riguarda le conseguenze sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, connesse con la scelta delle attrezzature, la riorganizzazione delle condizioni di lavoro e l'impatto dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che presentano un rischio grave e specifico.

4. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/ o i loro rappresentanti.

5. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Articolo 7

Servizi di protezione e prevenzione

1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa e/ o nello stabilimento.

2. I lavoratori designati non possono subire pregiudizio a causa delle proprie attività di protezione e delle proprie attività di prevenzione dei rischi professionali.

I lavoratori designati, al fine di assolvere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, devono poter disporre di tempo adeguato.

3. Se le competenze nell'impresa e/ o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento.

4. Nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso a dette competenze, le persone o i servizi interessati devono essere informati dal datore di lavoro circa i fattori che si sa o si suppone abbiano effetti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e devono avere accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

5. In ogni caso:

- i lavoratori designati devono possedere le capacità necessarie e disporre dei mezzi richiesti,
- le persone o servizi esterni consultati devono possedere le attitudini necessarie e disporre dei mezzi personali e professionali richiesti, e
- il numero dei lavoratori designati e delle persone o servizi esterni consultati deve essere sufficiente,

per assumere le attività di protezione e prevenzione, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento e/ o dei rischi a cui i lavoratori sono esposti, nonché della ripartizione dei rischi nell'insieme dell'impresa e/ o dello stabilimento.

6. Alla protezione ed alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute, oggetto del presente articolo, provvedono uno o più lavoratori, un solo servizio o servizi distinti, siano essi interni o esterni all'impresa e/ o allo stabilimento.

Se necessario, il(i) lavoratore(i) e/ o il(i) servizio(i) debbono collaborare.

7. Gli Stati membri possono definire, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, le categorie di imprese in cui il datore di lavoro, a patto che abbia le capacità necessarie, può assumere personalmente il compito di cui al paragrafo 1.

8. Gli Stati membri definiscono le capacità e le attitudini necessarie di cui al paragrafo 5.

Essi possono definire il numero sufficiente di cui al paragrafo 5.

Articolo 8

Pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato

1. Il datore di lavoro deve:

- prendere, in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività ed alle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento, tenendo conto di altre persone presenti e
- organizzare i necessari rapporti con servizi esterni, in particolare in materia di pronto soccorso, di assistenza medica di emergenza, di salvataggio e di lotta antincendio.

2. In applicazione del paragrafo 1, il datore di lavoro deve in particolare designare per il pronto soccorso, per la lotta antincendio e per l'evacuazione dei lavoratori, i lavoratori incaricati di applicare queste misure.

Questi lavoratori devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzatura adeguata, tenendo conto delle dimensioni e/ o dei rischi specifici dell'impresa e/ o dello stabilimento.

3. Il datore di lavoro deve:

- a) informare, il più presto possibile, tutti i lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- b) prendere misure e dare istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, cessare la loro attività e/ o mettersi al sicuro, lasciando immediatamente il luogo di lavoro;
- c) salvo eccezione debitamente motivata, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato.

4. Un lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro e/ o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa ed ingiustificata, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.

5. Il datore di lavoro fa sì che qualsiasi lavoratore in caso di pericolo grave ed immediato per la sua sicurezza e/ o quella di altre persone, nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico e tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici, possa prendere le misure adeguate a evitare le conseguenze di tale pericolo.

La sua azione non comporta nessun pregiudizio nei suoi confronti, a meno che gli non abbia agito consideratamente o abbia commesso una grave negligenza.

Articolo 9

Vari obblighi dei datori di lavoro

1. Il datore di lavoro deve:

- a) disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- b) determinare le misure protettive da prendere e, se necessario, l'attrezzatura di protezione da utilizzare;
- c) tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un'incapacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro;
- d) redigere, per l'autorità competente e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano state vittime i suoi lavoratori.

2. Gli Stati membri definiscono, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, gli obblighi che devono rispettare le diverse categorie di imprese in merito alla compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) ed al momento della compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere c) e d).

Articolo 10

Informazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori e/ o i loro rappresentanti nell'impresa e/ o nello stabilimento ricevano, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, le quali possano tener conto in particolare della dimensione dell'impresa e/ o dello stabilimento, tutte le informazioni necessarie riguardanti:

- a) i rischi per la sicurezza e la salute, nonché le misure e le attività di protezione e prevenzione riguardanti sia l'impresa e/ o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/ o di funzione;
- b) e misure prese in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2.

2. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa o nel suo stabilimento, ricevano, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, adeguate informazioni in merito ai punti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), destinate ai lavoratori in questione.

3. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori abbiano accesso per l'espletamento delle loro funzioni e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali:

- a) alla valutazione dei rischi e delle misure di protezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b);
- b) all'elenco e alle relazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d);
- c) alle informazioni provenienti dalle attività di protezione e di prevenzione e dai servizi di ispezione ed organismi competenti per la sicurezza e la salute.

Articolo 11

Consultazione e partecipazione dei lavoratori.

1. I datori di lavoro consultano i lavoratori e/ o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro.

Ciò comporta:

- la consultazione dei lavoratori;
- il diritto dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti di fare proposte;
- la partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.

2. I lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori partecipano in modo equilibrato, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, o sono consultati preventivamente e tempestivamente dal datore di lavoro:

- a) su qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute;
- b) sulla designazione dei lavoratori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2 e sulle attività previste all'articolo 7, paragrafo 1;
- c) sulle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 10;
- d) sull'eventuale ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, previsto all'articolo 7, paragrafo 3;
- e) sulla concezione e organizzazione della formazione di cui all'articolo 12.

3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno il diritto di chiedere al datore di lavoro di prendere misure adeguate e di presentargli proposte in tal senso, per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/ o eliminare le cause di pericolo.

4. I lavoratori di cui al paragrafo 2 ed i rappresentanti dei lavoratori di cui ai paragrafi 2 e 3 non possono subire pregiudizio a causa delle rispettive attività contemplate ai paragrafi 2 e 3.

5. Il datore di lavoro è tenuto a concedere ai rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori un sufficiente esonero dal lavoro — senza perdita di retribuzione — ed a mettere a loro disposizione i mezzi necessari per esercitare i diritti e le funzioni derivanti dalla presente direttiva.

6. I lavoratori e/ o i loro rappresentanti hanno il diritto di fare ricorso, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, all'autorità competente in materia di sicurezza e di protezione

della salute durante il lavoro, qualora ritengano che le misure prese ed i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. I rappresentanti dei lavoratori devono avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dall'autorità competente.

Articolo 12

Formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, sotto forma di informazioni e di istruzioni, in occasione:

- della sua assunzione,
- di un trasferimento o cambiamento di funzione,
- dell'introduzione o del cambiamento di un'attrezzatura di lavoro,
- dell'introduzione di una nuova tecnologia,

specificatamente incentrata sul suo posto di lavoro o sulla sua funzione.

Detta formazione deve:

- essere adattata all'evoluzione dei rischi ed all'insorgenza di nuovi rischi e
- essere periodicamente ripetuta, se necessario.

2. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa e/ o nel suo stabilimento, abbiano ricevuto istruzioni adeguate circa i rischi per la sicurezza e la salute durante la loro attività nella sua impresa o nel suo stabilimento.

3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno diritto ad una formazione adeguata.

4. La formazione di cui ai paragrafi 1 e 3 non può essere posta a carico dei lavoratori né dei loro rappresentanti.

La formazione di cui al paragrafo 1 deve aver luogo durante il tempo di lavoro.

La formazione di cui al paragrafo 3 deve aver luogo durante il tempo di lavoro conformemente alle prassi nazionali all'interno o all'esterno dell'impresa e/ o dello stabilimento.

Ambito: Salute e sicurezza - Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE

Articolo 3

Obblighi generali

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso di dette attrezzature di lavoro. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di usare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti nell'impresa o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, o i rischi che potrebbero aggiungersi a causa dell'uso di dette attrezzature di lavoro.

2. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in tal modo, la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.

Articolo 4

Norme concernenti le attrezzature di lavoro

1. Fatto salvo l'articolo 3, il datore di lavoro si procura o usa:

- a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino: i) le disposizioni

di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile nel settore in questione; ii) i requisiti minimi previsti nell'allegato I, sempreché nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente;

- b) attrezzature di lavoro che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell'allegato I;
- c) fatta salva la lettera a), punto i), e in deroga alla lettera a), punto ii), e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni dell'allegato I, punto 3, che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 5 dicembre 1998, soddisfino al massimo quattro anni dopo tale data i requisiti minimi previsti nell'allegato I.

2. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro, durante il loro uso, siano mantenute, mediante una manutenzione adeguata, a un livello tale da soddisfare, a seconda del caso, il paragrafo 1, lettera a) o b).

3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni o prassi nazionali, fissano le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti dall'allegato II.

Articolo 5

Verifica delle attrezzature di lavoro

1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l'installazione e prima di metterle in esercizio) e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

2. Al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarsi per tempo, il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare detti deterioramenti siano sottoposte:

- a) a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali;
- b) a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali ogniqualvolta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività.

3. I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell'autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato. Qualora siano usate al di fuori dell'impresa, le attrezzature di lavoro in questione sono accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica.

Articolo 6

Attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico

Allorché l'uso di una determinata attrezzatura di lavoro può presentare un rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori all'uopo incaricati;
- b) in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Articolo 7

Ergonomia e salute sul posto di lavoro

Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, sono presi interamente in considerazione dal datore di lavoro all'atto dell'applicazione dei requisiti minimi di sicurezza e di salute.

Articolo 8

Informazione dei lavoratori

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e, se del caso, di istruzioni per l'uso delle attrezzature di lavoro usate durante il lavoro.

2. Le informazioni e le istruzioni per l'uso contengono almeno le indicazioni dal punto di vista della sicurezza e della salute in ordine:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro;
- b) alle situazioni anormali prevedibili;
- c) alle conclusioni da trarre dall'esperienza acquisita, se del caso, nella fase di uso delle attrezzature di lavoro.

Si richiama l'attenzione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sui relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell'ambiente immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente.

3. Le informazioni e le istruzioni per l'uso sono comprensibili per i lavoratori interessati.

Articolo 9

Formazione dei lavoratori

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché:

- a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata, anche sugli eventuali rischi che tale uso comporta;
- b) i lavoratori di cui all'articolo 6, lettera b), ricevano una formazione adeguata specifica.

4. CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

Le regole riportate di seguito si riferiscono solo ai terreni situati in Regione Lombardia.

Gli impegni degli interventi SRA vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione mediante lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che assicuri l'accessibilità della stessa superficie per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, usando metodi e macchinari agricoli ordinari per gli interventi preparatori.

L'attività di mantenimento deve:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale
- mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato

- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute ad altitudini superiori a 2000 m s.l.m. deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale. Su tali superfici, quando la pendenza sia superiore al trenta per cento, è consentito unicamente il pascolo.

Sulle superfici comprese nella definizione dei **prati permanenti** (pascolo con o senza tara, prato - pascolo e prato permanente propriamente detto) l'agricoltore deve indicare nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) una delle pratiche di mantenimento di seguito elencate:

- a. Pascolamento con animali propri
- b. Pascolamento con animali di terzi
- c. Sfalcio manuale
- d. Sfalcio meccanizzato
- e. Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
- f. Pascolamento e sfalcio
- g. Nessuna pratica
- h. Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli Enti Gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

L'agricoltore che dichiara di effettuare il **pascolamento** deve:

- Garantire la gestione diretta del pascolo: la conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa;
- Garantire un periodo minimo di pascolamento (con bovini/bufalini, ovicapri ed equidi registrati nella BDN con codice allevamento in Lombardia, a lui intestato) di **60 giorni**, anche non continuativi;
- Garantire un carico minimo di UB/ha di 0,2;
- Garantire per pascoli che ricadono in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) un carico massimo pari a 2 UBA/ha/anno, in Zone Ordinarie (ZO) un carico massimo pari a 4 UBA/ha/anno.

In generale, se a seguito di controlli, sia amministrativi che in loco, si accerti che la pratica di mantenimento dichiarata non sia stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili.

ALLEGATO B – RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PREMIO PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI E DEGLI OBBLIGHI PREVISTI PER L’INTERVENTO SRA30

INDICE

1. DEFINIZIONI

2. OBBLIGHI GENERALI

2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

2.3 DICHIARAZIONE DELLA CONSISTENZA MEDIA ANNUALE DELLE UBA

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ E IMPEGNI D’INTERVENTO

3.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

3.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

3.3 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE

3.4 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL’IMPEGNO SRA30 DELL’INTERVENTO E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ

3.5 VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DELL’INTERVENTO SRA30

3.6 REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE “RM BA”

4. DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL’INTERVENTO

Questo documento disciplina a livello regionale quanto previsto dal Decreto Legislativo 42/2023¹ e ss.mm.ii., con riferimento all'intervento SRA30 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023–2027 (PSP) - Reg (UE) 2021/2115 di Regione Lombardia.

Il documento riassume le casistiche di inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del premio richiesto dal beneficiario ed è stato redatto congiuntamente dal Responsabile di Intervento e dall'Organismo Pagatore Regionale, d'intesa con l'Autorità di Gestione Regionale dello Sviluppo rurale, che hanno concordato sull'opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco e organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento.

1. DEFINIZIONI

INTERVENTO – strumento di sostegno del PSP 2023-2027

DOMANDA DI SOSTEGNO – domanda di partecipazione a un regime di pagamento ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115, art. 70

DOMANDA DI PAGAMENTO – domanda per ottenere un pagamento da parte delle autorità nazionali

IMPEGNO – vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un intervento del PSP 2023-2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal premio

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – criteri che il richiedente di una domanda di sostegno/pagamento deve possedere al momento della presentazione della domanda e mantenere per tutto il periodo dell'impegno

PLUA – “Planned unit amount”, ovvero premio unitario annuale previsto dai singoli interventi

CAPI ACCERTATI – nell'ambito di un regime di aiuto per animali, l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti

INOSSERVANZA – qualsiasi irregolarità o altri casi di inadempienza per effetto del mancato rispetto, violazione o infrazione delle regole di condizionalità rafforzata o degli impegni e degli obblighi previsti dall'intervento dello sviluppo rurale

GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA – parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati

ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA – parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa che può essere limitato all'azienda oppure più ampio

DURATA DELL'INOSSERVANZA – parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli

AZIONE CORRETTIVA - intervento obbligatorio che il beneficiario deve eseguire per sanare un'inosservanza ad un impegno che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento stesso e a cui il beneficiario può porre rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi, durante i quali l'applicazione della sanzione è sospesa. L'ottemperanza all'azione correttiva assegnata comporta l'annullamento della sanzione amministrativa.

¹ Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune

SANZIONE – riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato

BDN – Banca Dati Nazionale (BDN): base dati informatizzata nazionale prevista dall'articolo 109, paragrafo 1, del Regolamento UE 429/2016 già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale", accessibile tramite le applicazioni web del portale internet dei sistemi informativi veterinari www.vetinfo.it.

SANZIONE SUPPLEMENTARE – sanzione che si applica nei casi di sovra dichiarazione di superficie/capi, se la differenza accertata è superiore al 50% della superficie/numero di capi accertati

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – montante a cui si riferisce l'impegno violato che può essere rappresentato dall'intervento/azione/sotto-azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo), secondo la pertinenza

REVOCA – recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo.

CONTROLLO AMMINISTRATIVO – controllo sistematico eseguito su tutte le domande di sostegno e di pagamento

CONTROLLO IN LOCO – controllo eseguito su un campione di aziende estratto ai sensi dell'art. 72 del Reg (UE) 2021/2116.

OPLO – Organismo Pagatore Regionale di Regione Lombardia

AFCP – Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia

RM BA – requisiti minimi relativi al benessere animale

IMPORTO AMMESSO A PAGAMENTO – Importo definito a seguito dei controlli di ammissibilità

2. OBBLIGHI GENERALI

Si riportano di seguito gli obblighi stabiliti dalla normativa europea applicabili al sostegno del FEASR per gli interventi connessi alla superficie e agli animali, che sono soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) 2022/1173.

2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

In caso di presentazione in ritardo della domanda rispetto al termine fissato dal bando:

- si applica una riduzione dell'entità del contributo, rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini, dell'1% per ogni giorno di ritardo
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun sostegno.

2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

Ogni anno, nella domanda di sostegno/pagamento il beneficiario dichiara tutte le parcelle agricole dell'azienda, comprese quelle fuori Regione e la superficie non agricola².

Se per un dato anno il beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole, si calcola la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda di sostegno/ pagamento e si applicano le seguenti riduzioni:

² Ai sensi del Decreto MASAF n. 263980/2023

- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è < **3%**: nessuna riduzione
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è > **3%** e <= **20%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi: 1% di riduzione
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è > **20%** e <= **50%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi: 2% di riduzione
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è > **50%** e **in tutti i casi in cui la superficie non dichiarata è determinante per l'ammissibilità agli interventi**: 3% di riduzione

2.3 DICHIARAZIONE DELLA CONSISTENZA MEDIA ANNUALE DELLE UBA

Bovini

Ai fini dell'intervento SRA30, al momento dei controlli finalizzati al pagamento del saldo, si provvede alla verifica della consistenza media annuale delle UBA dichiarata in domanda con quella della consistenza media annuale effettiva desunta dalla BDN.

Se la consistenza media annuale delle UBA dichiarata risulta SUPERIORE a quella effettiva si procede alla verifica di seguito riportata.

Quando il numero dei capi dichiarati in domanda è superiore al numero dei capi determinati, si ha una sovra dichiarazione.

In caso di inesatta dichiarazione, il sostegno è calcolato sui capi accertati, senza l'applicazione di penalità, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo:

- non si riscontrino più di 3 capi non accertati
- oppure i bovini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

In mancanza delle condizioni soprariportate, l'importo totale del sostegno cui il beneficiario ha diritto è ridotto come indicato nella seguente tabella.

La difformità di capi BOVINI è così calcolata:

A = capi DICHIARATI

B = capi DETERMINATI

C = riduzione totale = A-B

D= Calcolo della percentuale totale di difformità: (C/B) *100

% DIFFORMITÀ (D)	RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITÀ
Inferiore o uguale al 20%	Il premio viene calcolato sui capi accertati e successivamente ridotto della percentuale di difformità accertata
Superiore al 20% MA inferiore o uguale al 30%	Il premio viene calcolato sui capi accertati e successivamente ridotto di 2 volte la percentuale di difformità accertata
Superiore al 30% MA inferiore o uguale al 50%	Non è concesso alcun aiuto o sostegno
Superiore al 50%	Non è concesso alcun aiuto. Inoltre, si applica una sanzione supplementare pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di animali

	accertati. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo del contributo restante è azzerato
--	--

Suini

Ai fini dell'intervento SRA30, al momento dei controlli finalizzati al pagamento del saldo, si provvede alla verifica della consistenza media annuale delle UBA dichiarata in domanda con quella della consistenza media annuale effettiva desunta dalla BDN.

Se la consistenza media annuale delle UBA dichiarata risulta SUPERIORE a quella effettiva, l'importo totale del sostegno cui il beneficiario ha diritto è ridotto come indicato nella seguente tabella.

La difformità della consistenza media annuale dei capi SUINI è così calcolata:

A = CONSISTENZA MEDIA UBA DICHIARATE

B = CONSISTENZA MEDIA UBA DETERMinate DA BDN

C = Riduzione totale = A-B

D= Calcolo della percentuale totale di difformità: (C/B) *100

% DIFFORMITÀ (D)	RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITÀ
Inferiore o uguale al 20%	Il premio viene calcolato sulla consistenza accertata e successivamente ridotto della percentuale di difformità accertata
Superiore al 20% MA inferiore o uguale al 30%	Superiore al 20% MA inferiore o uguale al 30% Il premio viene calcolato sulla consistenza accertata e successivamente ridotto di 2 volte la percentuale di difformità accertata
Superiore al 30% MA inferiore o uguale al 50%	Non è concesso alcun aiuto o sostegno
Superiore al 50%	Non è concesso alcun aiuto. Inoltre, si applica una sanzione supplementare pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra il numero di UBA dichiarato e il numero di UBA accertate. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo del contributo restante è azzerato

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ E IMPEGNI D'INTERVENTO

Ferme restando le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi generali precedentemente illustrati, in caso di mancato rispetto degli impegni e obblighi riportati in tabella, vengono applicate riduzioni ed esclusioni dai premi previsti dal bando per l'intervento SRA30:

AMMISSIBILITÀ	CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA	CONDIZIONALITÀ SOCIALE	IMPEGNI INTERVENTO SRA30
---------------	---------------------------	------------------------	--------------------------

Condizioni ammissibilità	Obblighi condizionalità rafforzata	di	Obblighi condizionalità sociale	di	Impegni specifici intervento SRA30	Requisiti Minimi Benessere Animale
--------------------------	------------------------------------	----	---------------------------------	----	------------------------------------	------------------------------------

3.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità previste dal bando per l'intervento SRA30 devono essere soddisfatte durante tutto il periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento del saldo). Se non sono rispettati i criteri di ammissibilità, il sostegno richiesto è rifiutato integralmente.

3.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

I beneficiari dell'intervento SRA30 sono tenuti al rispetto degli obblighi di condizionalità rafforzata previsti dal Reg. (UE) 2021/2115, declinati a livello nazionale dal DM n. 147385/2023 del MASAF e ss.mm.ii. e a livello regionale, dalla DGR n. 4492/2025 che verrà aggiornata per l'anno 2026.

Per quanto riguarda questi obblighi e le conseguenze relative al mancato rispetto degli stessi, si rimanda al manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR relativi all'anno di riferimento del controllo.

Le eventuali infrazioni riscontrate durante

- controlli di condizionalità
- controlli di impegni pertinenti alla condizionalità
- controlli RM FIT, RM FERT, RM BA

comporteranno riduzioni del premio di tutte le domande a superficie/capo a cui si applica la condizionalità che il beneficiario ha presentato in quell'anno, secondo le regole previste dal manuale operativo dei controlli di condizionalità.

3.3 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE

Gli obblighi di condizionalità sociale sono indicizzati come di seguito indicato³:

Indice	Norma	
	Direttiva (UE) 2019/1152	Decreto legislativo 104/2022
2	Articolo 3 - le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Articolo 4, comma 1, lettera a)
		Articolo 4, comma 1, lettera b)
		Articolo 4, comma 1, lettera c)
		Articolo 5, comma 1
		Articolo 5, comma 2, lettera a)
		Articolo 5, comma 2, lettera b)
2	Articolo 4 - Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro.	Articolo 5, comma 2, lettera c)
		Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	Articolo 5 - Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro.	Articolo 4, comma 1, lettera a)

³ Ai sensi del Decreto del MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023

2	Articolo 6 - Le modifiche al rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta.	Articolo 4, comma 1, lettera d)
1	Articolo 8 - Periodo di prova.	Articolo 7
2	Articolo 10 - Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro.	Articolo 9
1	Articolo 13 - Formazione obbligatoria.	Articolo 11
	Direttiva 89/391/CEE	Decreto legislativo 81/2008
6	Articolo 5 - Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.	Articolo 18, comma 1, lettera c)
7	Articolo 6 - Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione.	Articolo 29, comma 1
7	Articolo 7 - Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti.	Articolo 17, comma 1, lettera b)
5	Articolo 8 - Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori.	Articolo 43, comma 1, lettera a) Articolo 43, comma 1, lettera e)
4	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 28, comma 2, lettera a) Articolo 28, comma 2, lettera b)
2	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera r)
6	Articolo 10 - Fornitura di informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione.	Articolo 36
3	Articolo 11 - Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera s)
6	Articolo 12 - Il datore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute.	Articolo 37, comma 1
	Direttiva 2009/104/CE	Decreto legislativo 81/2008

7	Articolo 3 - Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro da svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute.	Articolo 71, comma 1
7	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 1 e comma 2 (punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'Allegato V, parte II)
6	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 2 (punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'Allegato V, parte II)
2	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 2 (punti dell'Allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) dell'articolo 87, comma 2
7	Articolo 5 - Verifiche delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente.	Articolo 71, comma 8, lettera a)
		Articolo 71, comma 8, lettera b)
7	Articolo 6 - L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati.	Articolo 71, comma 7
3	Articolo 7 - Ergonomia e salute sul posto di lavoro.	Articolo 71, comma 6
7	Articolo 8 - I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012
7	Articolo 9 - I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012

In caso di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale, le sanzioni sono applicate con il seguente meccanismo:

dalla sommatoria degli indici attribuiti in tabella a ogni articolo delle regole di condizionalità sociale violato deriva la percentuale di riduzione da applicare ai pagamenti interessati, come indicato di seguito:

- a) se la sommatoria degli indici è compresa tra 1 e 3, la percentuale di riduzione è pari all' 3 %
- b) se la sommatoria degli indici è compresa tra 4 e 18, la percentuale di riduzione è pari al 5%

- c) se la sommatoria degli indici è compresa tra 19 e 111, la percentuale di riduzione è pari al 10%

Se l'infrazione riguarda un numero di lavoratori superiore a 8, si applica, in ogni caso, la riduzione del 10 %.

Infine, nel caso in cui la stessa infrazione persista per più di un anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione da applicare è pari al 20% dell'importo totale dei pagamenti soggetti al rispetto della condizionalità sociale; in caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione da applicare è pari al 30 % dell'importo totale dei pagamenti soggetti al rispetto della condizionalità sociale.

Per i beneficiari che, dopo la contestazione da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro di una delle infrazioni sopracitate, adempiano nei tempi indicati dalle autorità a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione (3% - 5% - 10%) sono ridotte, rispettivamente, del 100 %, 50 % e 25%.

In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta.

Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale, rilevato durante i controlli da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, deve essere considerato ai fini del calcolo del premio dell'intervento SRB01, di tutti gli interventi SRA e dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115 a cui si applica la condizionalità sociale.

3.4 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL'IMPEGNO SRA30 DELL'INTERVENTO E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ

Per l'intervento SRA30 gli impegni pertinenti di condizionalità sono i seguenti:

- CGO 9 - norme minime per la protezione dei vitelli
- CGO 10 - norme minime per la protezione dei suini
- CGO 11 - protezione degli animali negli allevamenti

Dal momento che gli obblighi riportati nei suddetti CGO relativi al benessere animale corrispondono ai cosiddetti item cogenti relativi alla normativa di riferimento - richiamati tra le condizioni di ammissibilità del presente bando - un loro mancato rispetto si configura, come un mancato rispetto della condizione di ammissibilità.

Pertanto, non si applicano le percentuali di riduzione del pagamento ammesso richiamate dall'art. 13 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024 *“Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”*

3.5 VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO SRA30

Ai sensi dell'articolo 12 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024 *“Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”*, per ogni inosservanza si applica una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi.

La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3%, 5% o 10% ed è determinata in base alla gravità, entità, durata di ciascuna inosservanza, secondo le modalità di cui all'allegato 4 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024.

Le conseguenze in caso di violazioni di impegni specifici per l'intervento SRA30 sono riportate nella seguente Tabella 1.

3.6 REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE "RM BA"

Ai sensi dell'articolo 12 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024 *"Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027"*, per ogni inosservanza si applica una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi.

La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3%, 5% o 10% ed è determinata in base alla gravità, entità, durata di ciascuna inosservanza, secondo le modalità di cui all'allegato 4 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024.

In caso di mancato rispetto del RM BA, è stato individuato il livello di inadempienza ALTO per tutti i parametri (Entità, Gravità e Durata) così come indicato nella seguente tabella 2. Pertanto, la percentuale di riduzione del premio applicata al montante "Intervento" è pari al 10%.

4. DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL'INTERVENTO

Dopo l'ammissione a finanziamento, un beneficiario può decadere totalmente dall'intervento SRA30 in presenza di una o più delle seguenti casistiche di infrazioni:

- 1) Mancato rispetto di uno o più impegni previsti da SRA30 per tutti i codici allevamento richiesti in domanda
- 2) Mancato caricamento in Classyfarm della check list finali entro i termini previsti dal bando (31.12.2026) per tutti i codici allevamento richiesti in domanda
- 3) Rilevazione di prove false presentate dal beneficiario per ricevere il sostegno oppure omissione per negligenza a fornire le necessarie informazioni
- 4) In caso di ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco previsto nell'ambito del PSP 2023-2027 ed effettuato dagli AFCP/Provincia di Sondrio

In tutti i casi di decadenza totale sopra richiamati il beneficiario è escluso dal premio per l'anno civile dell'accertamento.

Inoltre, per l'infrazione di cui al punto 3) il beneficiario è escluso dall'intervento SRA30 anche per l'anno successivo a quello dell'accertamento.

TABELLA 1 - SRA30 "BENESSERE ANIMALE" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ					
IMPEGNO	Entità	Gravità	Durata	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
BOVINI Durante il periodo di impegno, assicurare il raggiungimento e/o il mantenimento del punteggio Classyfarm a seconda della fascia di ingresso				CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE (Norme minime per la protezione dei vitelli) CGO 11 – Direttiva 1998/58/CE (Protezione animali negli allevamenti)	Il premio SRA30 non viene riconosciuto per tutte le UBA riferite al codice allevamento BDN per cui gli impegni sono stati violati.
SUINI Durante il periodo di impegno, assicurare il raggiungimento e/o il mantenimento del punteggio Classyfarm a seconda della fascia di ingresso				CGO 10 – Direttiva 2008/120/CE (Norme minime per la protezione dei suini) CGO 11 – Direttiva 1998/58/CE (Protezione animali negli allevamenti)	Il premio SRA30 non viene riconosciuto per tutte le UBA riferite al codice allevamento BDN per cui gli impegni sono stati violati
Caricamento in Classyfarm della/e check list finale/i entro i termini previsti dal bando					Il premio SRA30 non viene riconosciuto per tutte le UBA afferenti ad uno stesso codice allevamento BDN
Caricamento in Repository della/e check list finale/i entro i termini previsti dal bando ⁴	(1)	(1)	(1)		Intervento

⁴ Per questo mancato impegno è prevista un'azione correttiva che deve essere assolta entro 30 giorni dalla data ultima stabilita dal bando.

TABELLA 2 - REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE				
IMPEGNO	Entità	Gravità	Durata	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
<p>Il beneficiario (e/o un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti) deve, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possedere un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; • possedere un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi a oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; • aver fatto domanda o ha già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2022; • aver richiesto l'iscrizione a un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; • aver maturato un'esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini e ovicapri, 5 anni per i suini; • essere titolare di un'azienda aderente al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm. 	(5)	(5)	(5)	Intervento

ALLEGATO C - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE

OGGETTO: Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Intervento SRA30 - BENESSERE ANIMALE - per l'anno 2025. Richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di riconoscimento di cause di forza maggiore, circostanze eccezionali

Il sottoscritto _____, titolare/legale rappresentante dell'Azienda _____, CUA _____,

dichiara che la presente richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue¹ :

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

Luogo e data.

Il richiedente/beneficiario

Allega: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

¹ Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione


RegioneLombardia
ALLEGATO D
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
PER GLI IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRA) – INTERVENTO SRA30 - BENESSERE ANIMALE - ANNO 2026. REGOLAMENTO (UE) N. 2115/2021 – COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA.

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I suoi dati personali sono trattati al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi a valere sull' Intervento SRA30 – Benessere Animale - per l'anno 2026 del Complemento per lo Sviluppo Rurale.	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003; REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

	<p>Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.;</p> <p>Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.</p>	
--	--	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici e privati quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo;

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.